

**ALLEGATO A**

**ONERI DEL FORNITORE**


**FORNITURA AUTOBUS LOTTO UNICO**

**FORNITURA DI N° 3 AUTOBUS CLASSE I, LUNGHEZZA 12 METRI, AD  
ALIMENTAZIONE A GAS IDROGENO (DOTATI DI SISTEMI DI CONVERSIONE  
DELL'ENERGIA A CELLE A COMBUSTIBILE FUEL CELL), CON ALLESTIMENTO  
SUBURBANO, NUOVI DI FABBRICA**


**LOTTO UNICO: N° 3 AUTOBUS ALLESTIMENTO SUBURBANO "LUNGI" AD  
ALIMENTAZIONE A GAS IDROGENO**

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER IL MODELLO DEL VEICOLO PROPOSTO.....	4
1.1. - Documenti da presentare in sede di offerta tecnica per il modello del veicolo proposto .....	6
1.2. - “Documenti aggiuntivi” da presentare post-aggiudicazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Acquisto ad integrazione di questo (da presentare stavolta su supporto cartaceo e anche su supporto informatico) .....	8
1.3 - Altri documenti da presentare prima del collaudo “iniziale” da eseguirsi in Stabilimento .....	13
1.4 - Documenti e materiale supplementare necessario per la corretta manutenzione e gestione del veicolo da consegnare a ulteriore corredo della fornitura .....	13
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AUTOBUS E PROFILO DI MISSIONE .....	14
2.1 – Caratteristiche generali degli autobus .....	14
2.2 – Profilo di missione.....	14
ARTICOLO 3 - LUOGHI, TEMPI E PRECISAZIONI PER LA CONSEGNA.....	15
ARTICOLO 4 - GARANZIE.....	15
4.1. – “Garanzia di base” (con periodo di “garanzia di base” eventualmente coincidente con il primo periodo manutentivo in regime di “full service” erogato a titolo oneroso dal Fornitore) .....	16
4.2 – Altre prescrizioni valide nel periodo di “garanzia di base” .....	17
4.3 – Garanzia su difetti sistematici.....	18
4.4 – “Garanzie di lungo periodo” e loro durata.....	19
ARTICOLO 5 - PENALITA' PER RITARDI - IRREGOLARITÀ FORMALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.....	20
5.1 - Premessa .....	20
5.2 – Penalità per ritardata consegna veicoli.....	20
5.3 – Penalità per mancato rispetto garanzie.....	22
5.4 - Penalità per ritardata consegna documentazione e materiale a corredo fornitura in caso di aggiudicazione oppure necessaria per la corretta manutenzione e gestione del veicolo.....	22
5.5 – Penalità per ritardato o per mancato svolgimento corsi formazione .....	23
5.6 – Penalità per assetto veicolo fuori tolleranza alla consegna dello stesso .....	23
5.7 – Penalità per mancato rispetto termini “garanzie di lungo periodo” e “campagne di richiamo” o “aggiornamenti” .....	23
5.8 – Penalità per mancata reperibilità o fornitura ricambi .....	24
5.9 - Penalità per mancata attivazione/prima calibrazione del cronotachigrafo digitale .....	24
5.10 – Penalità per giornata impegno Commissione di Collaudo con esito negativo del collaudo “intermedio” di accettazione .....	24
5.11 – (riservato).....	24
5.12 - Penalità per altre irregolarità non comprese nel novero contemplato in Capitolato in quanto a penale. ....	24
ARTICOLO 6 – PROVE E COLLAUDI VARI – AVVERTENZE VARIE – PRECISAZIONI PER L'AVVENUTA CONSEGNA AI FINI DEL COLLAUDO “INTERMEDIO” .....	25
6.1 - Premessa .....	25
6.2 – (riservato).....	25
6.3 – Eventuale pre-collaudo .....	25
6.4 – Eventuale collaudo in corso di produzione (verifica delle prime lavorazioni) .....	26
6.5 – Collaudo “iniziale” di accettazione .....	27
6.6 – Collaudo “intermedio” di accettazione/consegna .....	28
6.7 – Collaudo “finale”.....	29
6.8 – Eventuale collaudo “definitivo”.....	30
6.9 – Rispetto delle conformità alle richieste dell'Allegato B “caratteristiche tecniche veicoli” e dell'allegato E “telematica di bordo” nonché del principio della omogeneità fra le corrispondenti parti con le quali sono allestiti i veicoli dello stesso lotto .....	31
6.10 – Precisazioni per l'avvenuta consegna .....	31
ARTICOLO 7 – “GARANZIA PROLUNGATA” - REGOLE PER LAVORAZIONI RICOMPRESE IN “GARANZIE DI LUNGO PERIODO”, “CAMPAGNE DI RICHIAMO” O “AGGIORNAMENTI” .....	32
7.1 – “Garanzia prolungata” per i lavori effettuati nell'ultimo anno dei vari periodi - “Garanzia prolungata” per lavori da eseguirsi in “garanzia di base”/“full service”/“garanzia di lungo periodo” ma non eseguiti per negligenza/mancanza del Fornitore .....	32

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

7.2 – Regole particolari per lavorazioni ricomprese in “garanzie di lungo periodo”, “campagne di richiamo” o “aggiornamenti” da eseguirsi da parte del Fornitore nel periodo di “garanzia di base” ed anche successivamente al periodo di “garanzia di base” .....	33
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO FINALE VEICOLI - REGISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' DEI VEICOLI - ATTIVAZIONE/PRIMA CALIBRATURA DEL CRONOTACHIGRAFO – DOCUMENTO ATTESTANTE LA CONSEGNA VEICOLO DOPO TRASFERIMENTO FINALE.....	34
ARTICOLO 9 - IMMATRICOLAZIONE .....	35
ARTICOLO 10 – CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE – DOCUMENTAZIONE, MATERIALE E VARIE DA CONSEGNARE O APPRONTARE A CORREDO DELLA FORNITURA .....	36
10.1 – Corsi di formazione del personale aziendale .....	36
10.2 - Documentazione e materiale/varie supplementare da consegnare o approntare a corredo della fornitura .....	37
ARTICOLO 11 - REPERIBILITÀ RICAMBI E TEMPISTICA FORNITURA RICAMBI DA PARTE DEL FORNITORE.....	45
ARTICOLO 12 - FOLLOW UP DELLA FORNITURA .....	46
ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI E DATI NECESSARI DA INSERIRE IN APPOSITO ALLEGATO DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DELLE PREMIALITA' .....	46
ARTICOLO 14 – CAUZIONI, ASSICURAZIONE, RISCHI, VARIE .....	46
14.1 – Premessa.....	46
14.2 – Cauzione provvisoria .....	46
14.3 – Cauzione definitiva comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata” .....	47
14.4 – Cauzione per la manutenzione in regime di “full service” comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata” .....	47
14.5 – Cauzione per le “garanzie di lungo periodo” comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata” .	47
14.6 – Assicurazione .....	47
14.7 – Rischi .....	48
14.8 – Risoluzione del Contratto .....	48
14.9 – Foro competente.....	48
ARTICOLO 15 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI - ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4.....	49

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

## PREMESSA

Il presente documento d'Oneri si riferisce alla fornitura di autobus nuovi di fabbrica destinati al trasporto pubblico locale in affidamento all'Azienda ARST – S.p.A. operante nel sistema del trasporto pubblico in Sardegna.

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER IL MODELLO DEL VEICOLO PROPOSTO

Nel prosieguo per **Cliente** (o Azienda) s'intende l'Azienda di trasporto interessata all'acquisto di uno o più autobus, mentre per **Fornitore** (o "Ditta fornitrice"), s'intende la Ditta/Società che ha trasmesso offerta. In caso di aggiudicazione il **Fornitore** risulterà essere l'aggiudicatario della fornitura.

Non è ammesso presentare, **pena esclusione**, offerte al rialzo oppure offerte condizionate.

È richiesta la fornitura di n° 3 autobus nuovi di fabbrica di classe I, lunghezza 12 metri, ad alimentazione a gas idrogeno (H2), dotati di sistemi di conversione dell'energia a celle a combustibile fuel cell e batterie tampone ad alta tensione (queste solo per far fronte ai picchi di potenza e per la marcia in emergenza) compresi ciascuno di un carica batterie carrellabile di tipo plug-in indispensabile per le attività manutentive.

I veicoli dovranno rispettare le prescrizioni normative e amministrative vigenti, le prescrizioni e caratteristiche di allestimento richieste ai fini dell'ammissione al finanziamento, i requisiti richiesti nel presente Capitolato e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità dell'autobus sia la sicurezza e il comfort dei passeggeri e del Conducente, salvo quanto previsto con riguardo alla possibilità di varianti.


**Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a titolo oneroso mediante corrispettivo chilometrico da indicare in sede di offerta, l'eventuale servizio manutentivo in regime di "full service" per il primo periodo, temporalmente coincidente, con le dovute eccezioni del caso e come riportato in Allegato C, con il periodo di "garanzia di base".**

**Si precisa che l'ARST, contestualmente alla fornitura degli autobus, si riserva l'opzione di sottoscrivere l'eventuale Contratto per l'esercizio manutentivo in regime di "full service", per il lotto.**

**In questa evenienza, la comunicazione da parte dell'Azienda per l'attivazione del servizio manutentivo in regime di "FU.SE." dovrà avvenire in qualsiasi momento precedente la consegna del primo dei veicoli ovvero in corrispondenza dell'ingresso in servizio del primo degli autobus spettante all'Azienda.**

L'eventuale sottoscrizione di un Contratto di "full service", NON va in alcun modo a inficiare o a modificare alcuna delle prescrizioni, garanzie o penali previste nel presente Capitolato, che pertanto mantengono intatta la loro validità. In virtù di questo principio, che il Fornitore dichiara di accettare siglando il Contratto di Acquisto, si assume che in caso di contrasto tra norme contenute nel presente intero Capitolato e clausole contenute in documenti successivi, prevalgano le prime sulle seconde, salvo diverso formalizzato e preventivo accordo tra le parti.

La regolamentazione dell'eventuale servizio di manutenzione "full service" è riportata nell'allegato **C** ("servizio manutenzione full service ed in garanzia").

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

Per “estensione di gara”, nel seguito, si intende l’opzione alla quale l’Azienda si riserva di ricorrere per l’acquisto di ulteriori autobus fino ad un massimo prestabilito dell’importo a base di gara, come previsto nel “Disciplinare di Gara”, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori finanziamenti.

La vita utile per l’esercizio degli autobus oggetto della fornitura è prevista per un periodo temporale pari a **12** (dodici) anni: durante tale lasso di tempo, per via della progettazione del veicolo, non si devono rendere necessari radicali interventi di revisione generale della struttura/carrozzeria.

Nel caso di Costruttore diverso per telaio e/o motore trazione e/o carrozzeria, il Fornitore risponde comunque sempre, in prima persona, della qualità e della funzionalità nonché degli interi oneri manutentivi/riparativi del veicolo nel suo intero complesso.

**Alla data di presentazione dell’offerta, il veicolo proposto, almeno nella sua versione base, dovrà essere in possesso di un certificato di omologazione globale CE, conforme alle norme vigenti.**

**Gli autobus offerti dovranno essere omologati, nella loro versione definitiva (rispondendo alle prescrizioni del Regolamento UN/ECE n.107/2010 nonché alle specifiche del presente Capitolato ed anche alle altre norme Europee EN e alle specifiche direttive sempre a carattere europeo), quantomeno all’atto della notifica di “messa a disposizione” per il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna del primo veicolo. Detto collaudo “intermedio” non potrà essere espletato in assenza di certificato di omologazione riguardante l’omologazione in Italia del veicolo nell’allestimento finale predisposto e richiesto come da Capitolato.**

**Gli eventuali aspetti o soluzioni migliorative/alternative proposte dal Fornitore rispetto a quanto indicato nelle specifiche a base di Capitolato devono essere chiaramente espressi e illustrati nella propria relazione tecnica da presentare in sede di offerta. Analogamente le “difformità non sostanziali” riguardanti il veicolo offerto devono essere chiaramente espresse e illustrate nella propria relazione tecnica da presentare in sede di offerta.**

Il veicolo offerto, all’atto della immatricolazione, dovrà essere conforme alle Norme di Legge ed ai regolamenti italiani in vigore nonché alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato Regolamento di Esecuzione e ad eventuali norme non citate ovvero successive modificazioni od eventuali integrazioni di norme che possano intervenire fino al momento della immatricolazione.

Tutte le prescrizioni tecniche da osservare sono indicate nell’allegato **B** (“caratteristiche tecniche veicoli”) e nell’allegato **E** (“telematica di bordo”). In caso di eventuale contrasto tra Norme/Prescrizioni di Legge (anche emanate successivamente alla pubblicazione della Gara) e norme/prescrizioni contenute nel presente Capitolato, è sottointeso che prevalgano, con assoluta priorità, le prime sulle seconde.

La **relazione tecnica** (“descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”) da presentare in sede di offerta deve essere redatta in modo tale da seguire ordinatamente **tutti** gli articoli, punti, sottopunti delle specifiche richieste e presenti nell’allegato **B** “caratteristiche tecniche veicoli”. La numerazione che il Fornitore dovrà assegnare agli articoli, punti e sottopunti della propria “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” dovrà essere identica a quella dell’allegato **B**.

La fornitura dovrà rispondere anche alle disposizioni di Legge, oltre che alle prescrizioni del predetto documento.

Per ogni articolo, punto e sottopunto della relazione tecnica da presentare in sede di offerta, il Fornitore deve descrivere dettagliatamente la soluzione proposta integrando, ove necessario o quando richiesto nell'Allegato B, con maggiori dettagli e precisazioni (nonché con eventuale idonea documentazione).

In fase di offerta il Fornitore dovrà presentare una propria documentazione, suddivisa in vari allegati, secondo quanto di seguito esposto. In caso di aggiudicazione dovrà anche fornire ulteriori aggiuntive documentazioni come puntualmente e successivamente richiesto nel presente Allegato.

Nel caso fosse presentata, in sede di offerta tecnica, documentazione o parte della documentazione redatta in lingua straniera, questa dovrà essere sempre necessariamente corredata **da traduzione giurata in lingua italiana della stessa**.

In alternativa alla traduzione giurata, è ammesso che in fase di offerta il Fornitore possa presentare, assieme alla documentazione originale in lingua straniera, la traduzione in lingua italiana della stessa documentazione accompagnata da una **Dichiarazione di Conformità** firmata dal Rappresentante Legale della Ditta offerente, in cui lo stesso attesta, sotto la propria diretta responsabilità, che quanto leggibile in lingua italiana nella documentazione presentata traduce fedelmente e punto per punto quanto riportato nella documentazione originale in lingua straniera.

La stessa dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la medesima traduzione in versione asseverata.

#### **1.1. - Documenti da presentare in sede di offerta tecnica per il modello del veicolo proposto**

Per quanto riguarda la documentazione richiesta in sede di **offerta tecnica**, la Ditta partecipante dovrà presentare, sulla piattaforma elettronica "SardegnaCAT", i seguenti documenti (necessariamente in lingua italiana o con **traduzione giurata in lingua italiana**, con file in formato "pdf"):

- **ALLEGATO 0:** "indice" (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione) con elenco di tutta la documentazione che viene trasmessa dal Fornitore in sede di **offerta tecnica** (comprendente i documenti citati al presente punto **1.1**);

- **ALLEGATO 1:** "modello di offerta tecnica" (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione - compilare come da allegato al **Disciplinare di Gara**);

**ALLEGATO 2:** "prospetto delle caratteristiche tecniche ed economiche soggette a valutazione" (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione - compilare come da allegato al **Disciplinare di Gara**). Si precisa che in caso di valutazione insufficiente del valore tecnico, determinata dal conseguimento di un punteggio complessivamente inferiore al **50%** della **somma** dei punti totali riservati alla sezione "caratteristiche generali del veicolo", la Commissione Esaminatrice non procederà alla valutazione dell'offerta economica per cui la Ditta sarà automaticamente esclusa dalla Gara;

- **ALLEGATO 3:** "descrizione tecnica sintetica dell'intero veicolo" comprendente (elencati ordinatamente secondo una predeterminata sequenza) i dati informativi del veicolo a carattere generale (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione). Detti dati devono garantire il possesso di alcuni dei requisiti tecnici minimi e non tecnici minimi previsti dall'Allegato **B** delle caratteristiche tecniche veicoli e dalla rimanente documentazione a base di Gara redatta dall'Azienda. In caso di discordanza prevarranno comunque i requisiti tecnici e non tecnici richiesti secondo i documenti a base di Gara formulati dall'Azienda. **I dati informativi richiesti, da riportare da parte della Ditta partecipante su apposita tabella di propria compilazione, sono indicati nello specifico fac-simile di cui in "Appendice 1" agli "Oneri del Fornitore – allegato A";**

• **ALLEGATO 4:** “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” comprendente anche la descrizione delle caratteristiche di allestimento interno ed esterno nonché una descrizione in base a quanto richiesto, caso per caso, nell’Allegato **B** delle “caratteristiche tecniche veicoli” (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione). La “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” deve essere formulata, dalla Ditta partecipante, seguendo fedelmente e ordinatamente singolo punto per singolo punto (nonché sottopunto) presente in ogni articolo dell’Allegato **B**, con il riportare chiaramente le soluzioni tecniche proposte per il veicolo offerto e con il **confermare**, sempre singolo punto per singolo punto (nonché sottopunto), anche le varie conformità rispetto a quanto richiesto dall’Azienda in merito ai requisiti tecnici da essa voluti.

La Ditta partecipante non può presentare offerta (**a pena di esclusione**) per veicoli con caratteristiche tecniche o allestimenti non conformi a quanto richiesto nei documenti a base di Gara. Tuttavia la Ditta partecipante può presentare offerta proponendo eventuali migliorie in termini di funzionalità o equivalenti alternative ovvero proponendo eventuali piccole o quasi insignificanti difformità (“difformità non sostanziali”) rispetto a quanto richiesto nell’Allegato **B** a condizione che queste migliorie o alternative ovvero difformità non sostanziali siano sempre dichiarate dalla Ditta partecipante (singolo punto per singolo punto nonché sottopunto) nella “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”.

Tali migliorie o alternative o difformità **non** sostanziali dovranno pertanto essere riportate, sempre nella “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”, con marcata evidenziazione oppure trascritte con caratteri alfanumerici in colore “rosso” allo scopo che possano essere notate immediatamente dalla Commissione Esaminatrice che si riserverà, dopo aver valutato le stesse, di non accettare o accettare ugualmente l’offerta. Il valutare se una difformità è di tipo “sostanziale” o “non sostanziale” è comunque una insindacabile decisione della Commissione Esaminatrice. La numerazione che il Fornitore dovrà obbligatoriamente assegnare agli articoli, punti e sottopunti della propria “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” dovrà essere obbligatoriamente identica a quella dell’allegato **B**.

• **ALLEGATO 5:** disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione) con: vista in pianta del layout interno completo di disposizione dei posti a sedere dei passeggeri (compresi gli “strapuntini”) nonché dislocazione della postazione carrozzella disabili – vista/e in sezione longitudinale – vista/e in sezione trasversale - vista esterna frontale – vista esterna laterale dx – vista esterna laterale sx – vista esterna posteriore – vista esterna dall’alto. Tutti i disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo dovranno essere in scala uguale o superiore a **1:50**. Dovrà anche comparire, nello specifico disegno, il numero di passeggeri in piedi in tutte le varie possibili situazioni omologative (ad esempio, con presenza o meno di passeggeri seduti sugli “strapuntini”);

• **ALLEGATO 6:** disegno quotato della manovrabilità del veicolo con ingombri esterni della carrozzeria tra muri durante la massima sterzata con svolta a **360° a sinistra** (**a pena di esclusione**, in caso di mancata presentazione). Su tale disegno quotato dovrà essere chiaramente riportato, con la sua misura in millimetri, il diametro di ingombro esterno tra muri con svolta a 360° a sx – manovrabilità in rotatoria a sx;

• **ALLEGATO 7:** disegni illustrativi e quotati del posto guida, con breve descrizione delle caratteristiche e con dettagli tecnici vari del posto guida (visibilità con angoli orizzontali/verticali del campo visivo e rispetto dei principi normativi, ergonomia e rispetto dei principi normativi, struttura di separazione e rispetto dei principi normativi, valori dei limiti inferiori e superiori – range – del peso e dell’altezza del Conducente ammessi per il posto guida, lunghezza corsa longitudinale sedile Conducente, etc.);

- **ALLEGATO 8:** servizio fotografico degli interni e degli esterni del veicolo (anche per mezzo di esauriente depliant/catalogo illustrativo con foto varie del veicolo). Non è consentito presentare in sede di offerta, al posto delle richieste immagini fotografiche, disegni stilizzati (tipo “rendering” o simili) degli interni e degli esterni del veicolo;
- **ALLEGATO 9:** certificazioni contenenti le misure Leq(A) oggetto di valutazione dei livelli delle rumorosità interne ed esterne (le certificazioni devono essere rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento). **In caso di mancata presentazione di questa certificazione saranno attribuiti “0” punti di premialità alla voce direttamente connessa;**
- **ALLEGATO 10:** “certificazione consumi SORT 2” contenente il valore del consumo in kg di idrogeno per 100 km oggetto di valutazione (rilasciata da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento). **In caso di mancata presentazione di questa certificazione saranno attribuiti “0” punti di premialità alla voce direttamente connessa.**


Qualora il telaio del veicolo sia eventualmente conforme alle caratteristiche tecniche delle norme ECE R 66.02 e s.m.i. (antiribaltamento) e ECE R 29 e s.m.i. (protezione Autista impatti frontali) dovranno anche essere presentate, sempre in sede di offerta, dedicate certificazioni rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento. Nel caso non vengano presentate le certificazioni del caso, saranno attribuiti 0 (“zero”) punti di premialità alla voce direttamente connessa. Tali certificazioni, se invece presentate in sede di offerta, dovranno essere denominate, rispettivamente, come allegato **10A** e allegato **10B**.

**Per i criteri di premialità ai sensi dell'ex art. 47 del D.L. 77/2021 si veda allegato F – sezione E (con correlati allegati 10C e 10D eventualmente da presentare).**

**1.2. - “Documenti aggiuntivi” da presentare post-aggiudicazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Acquisto ad integrazione di questo (da presentare stavolta su supporto cartaceo e anche su supporto informatico)**

*Una volta definito l'allestimento definitivo del veicolo, il Fornitore, **entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto**, e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di “messa a disposizione” per il collaudo “iniziale” di accettazione del primo veicolo della serie, dovrà trasmettere, presso il domicilio dell'Azienda, i documenti tecnici aggiuntivi riportati nel presente sotto-articolo. Tutti i documenti, **rigorosamente in lingua italiana o tradotti in lingua italiana**, devono essere forniti in supporto cartaceo (una copia) e in supporto informatico (una copia **in DVD o CD-ROM perfettamente riproducibile** e con file in formato “pdf”). Tali documenti aggiuntivi costituiranno l'importante integrazione del Contratto di Acquisto e dovranno obbligatoriamente essere **trasmessi insieme e in soluzione unica**.*


*La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda, entro **30** giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il nominativo del Referente per la consegna di tutta la documentazione a corredo della fornitura. **Tutti gli allegati o sub-allegati cartacei dovranno essere contraddistinti, sulla prima pagina, con una apposta targhetta adesiva riportante il numero dell'allegato corrispondente alla numerazione assegnata, nel sottostante elenco, allo stesso documento richiesto. Sulla prima pagina di ogni documento cartaceo richiesto ovvero sulla custodia e su una superficie di ogni CD-ROM/DVD richiesto dovrà inoltre comparire la descrizione sintetica del contenuto di questi. Ogni singolo file***

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

*contenuto su supporto informatico andrà inoltre nominato riportando il numero dell'allegato/sub-allegato come da presente Allegato A e una supplementare descrizione contratta dell'argomento che riguarda lo stesso file. Non si procederà al collaudo "iniziale" di accettazione qualora detta documentazione non sia stata completamente consegnata in precedenza.*

La documentazione aggiuntiva da trasmettere post aggiudicazione sarà così composta:

- **allegati da 0 a 10** (compresi eventuali allegati **10A, 10B, 10C, 10D**): **come previsto al punto 1.1 precedente;**
- **allegato 11:** "piano di manutenzione programmata" per il ciclo di vita in base alla percorrenza totale prefissata (come da art. 1 dell'Allegato C) proporzionalmente proiettata su n° 12 anni, compreso anche di codifica, da parte del Costruttore, delle singole manutenzioni programmate, delle cadenze chilometriche e temporali e con descrizione dettagliata e completa delle varie distinte operazioni elementari ("attività") costituenti la singola manutenzione programmata. Per ogni manutenzione programmata il piano manutentivo dovrà essere presentato su un'apposita tabella distinta, completa della descrizione delle varie attività elementari, dei tempi necessari per la manodopera (in ore), dei costi orari e totali della manodopera (esclusa iva), dei materiali necessari (componenti, lubrificanti, materiali di consumo, etc.) e relativi costi, specificando i costi unitari e i codici categorici, qualora previsti. In un'apposita colonna dovranno essere riportati i costi per l'utilizzo/acquisto di eventuali attrezzature speciali necessarie. A piè di lista dovrà essere riportato il costo globale (iva esclusa) della singola manutenzione programmata e il tempo globale necessario per la manodopera. I prezzi (iva esclusa) dei materiali da prendere in considerazione sono quelli del vigente listino del Fornitore;
- **allegato 12:** "piano manutenzione straordinaria", creato appositamente dal Fornitore o dal Costruttore, valido per il ciclo di vita in base alla percorrenza totale prefissata (come da art. 1 dell'Allegato C) proporzionalmente proiettata su n° 12 anni (piano schedulato di preventiva sostituzione o revisione delle parti principali come gruppi, impianti e altri componenti del veicolo) a determinate cadenze chilometriche/temporali con descrizione delle parti principali oggetto di sostituzione/revisione. Il piano manutentivo dovrà essere comprensivo della descrizione di ogni distinto intervento, dei tempi per la manodopera, nonché della descrizione degli eventuali pezzi di ricambio da utilizzare nel corso di n° 12 anni, del numero di eventuali sostituzioni dei pezzi. Relativamente ai componenti da sostituire, bisognerà anche indicare il numero degli stessi presenti nel veicolo e il corrispondente codice categorico;
- **allegato 13:** estratto del certificato di omologazione globale CE del veicolo (in lingua originale e con traduzione in italiano) quantomeno nella versione base, completo dei soli significativi allegati depositati in fase di omologazione;
- **allegato 14:** disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo (in tavole separate e con quote nonché diciture, anche dei dettagli, in lingua italiana) comprendenti:
  - allegato 14a: vista in pianta del layout interno completo di disposizione dei posti a sedere dei passeggeri (compresi gli "strapuntini") nonché dislocazione della postazione carrozzella disabile – vista/e in sezione longitudinale – vista/e in sezione trasversale – vista esterna frontale – vista esterna laterale dx – vista esterna laterale sx – vista esterna posteriore – vista esterna dall'alto con botole sul tetto (scala ≥ 1:50);
  - allegato 14b: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della struttura del telaio con semplice indicazione dei materiali utilizzati per lo stesso telaio e per ossatura portante della scocca (scala ≥ 1:50);
  - allegato 14c: vista esterna frontale – vista esterna laterale dx – vista esterna laterale sx – vista esterna posteriore – vista esterna dall'alto con, per tutte le citate viste, semplice indicazione dei materiali utilizzati per i rivestimenti esterni della carrozzeria (scala ≥ 1:50);

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---


- allegato 14d: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della sistemazione interna dei sedili, dei mancorrenti, piantane (scala  $\geq 1:50$ );
- allegato 14e: disegni con quote del pavimento (comprese quelle misurate a partire da terra), delle pendenze, dell'altezza dei gradini, delle sopraelevazioni interne (scala  $\geq 1:25$ );
- allegato 14f: disegni con quote della larghezza utile del corridoio, dei vani scala e delle porte (scala  $\geq 1:25$ );
- allegato 14g: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della struttura dell'autotelaio motorizzato con la distribuzione dei principali complessivi meccanici ed elettrici (scala  $\geq 1:50$ );
- allegato 14h: disegno quotato della catena cinematica di trasmissione con evidenziate le escursioni massime previste;
- allegato 14i: – disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a  $90^\circ$  a dx – disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a  $180^\circ$  a dx – disegno quotato e ingombri del superamento veicolo fermo a dx - disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a  $90^\circ$  a sx – disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a  $180^\circ$  a sx - disegno quotato e ingombri del superamento veicolo fermo a sx;
- allegato 14l: disegno quotato delle fasce d'ingombro e disegno quotato e ingombri con diametro di ingombro esterno della massima sterzata in svolta a  $360^\circ$  a sx (ingombri carrozzeria tra muri) (manovrabilità in rotatoria a sx);
- allegato 14m: disegno della distribuzione dei pesi;
- allegato 14n: (riservato);
- allegato 14o: (riservato);

• **allegato 15:** caratteristiche tecnico-funzionali e descrizioni tecniche degli impianti aggiunti e delle varie apparecchiature aggiunte nonché forniti/installati come da dedicate specifiche fornite dall'Azienda comprendente:


- allegato 15a: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell'intero impianto estinzione incendi nel vano motore trazione e vano preriscaldatore;
  - allegato 15b: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell'impianto di climatizzazione;
  - allegato 15c: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell'impianto di riscaldamento (sia per il conducente sia per i passeggeri) da pavimento e tetto;
  - allegato 15d: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del cronotachigrafo digitale;
  - allegato 15e: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema per la diffusione audio di annuncio prossima fermata e di linea/destinazione;
  - allegato 15f: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema indicatori percorso;
  - allegato 15g: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema convalida titoli di viaggio;
  - allegato 15h: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema computer di bordo "CDB";
  - allegato 15i: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema di videosorveglianza;
  - allegato 15l: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema video per la gestione dei sinistri;
  - allegato 15m: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema conta-passeggeri in salita e in discesa;
  - allegato 15n: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema TVCC (telecamere varie);
- n.b: per ogni impianto aggiunto (o apparecchiatura aggiunta) fornito/installato dovrà essere anche allegata la dichiarazione di conformità CE.

• **allegato 16:** estratto del certificato di omologazione del **motore elettrico di trazione** (in lingua originale e con traduzione in italiano), completo dei soli significativi allegati depositati in fase di omologazione;


• **allegato 17:** dichiarazioni con autocertificazione del Fornitore (al riguardo della loro entità) e certificazioni complete (rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento) relative ai livelli di rumorosità interna (livelli di rumorosità interna per il veicolo fermo - livelli di rumorosità interna per il veicolo in movimento) comprese quelle relative ai rilievi fonometrici dei livelli di rumorosità per le emissioni sonore oggetto di valutazione ai fini attribuzione punteggio;

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

- **allegato 18:** dichiarazioni con autocertificazione del Fornitore (al riguardo della loro entità) e certificazioni complete (rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento) relative ai livelli di rumorosità esterna (livelli di rumorosità esterna con veicolo in moto, livelli di rumorosità esterna con veicolo fermo - livelli di rumorosità esterna con veicolo in fase di avviamento sul posteriore a destra e a sinistra) comprese quelle relative ai rilievi fonometrici dei livelli di rumorosità per le emissioni sonore oggetto di valutazione ai fini attribuzione punteggio;
- **allegato 19:** descrizione tecnica impianto elettrico “CAN-BUS” e architettura sistema diagnostico;
- **allegato 20:** verbale di verifica e prova compatibilità elettromagnetica;
- **allegato 21:** “scheda ad uso commerciale” del veicolo;
- **allegato 22:** “estratto dati tecnici” (“certificato di conformità” – “c.o.c.”) (se già esistente) del veicolo;
- **allegato 23:** descrizioni tecniche dettagliate del semplice telaio;
- **allegato 24:** descrizioni tecniche dettagliate dell'autotelaio motorizzato;
- **allegato 25:** descrizione tecnica dettagliata del sedile Conducente, omologazione, scheda tecnica rivestimento di questo e correlate certificazioni dello schiumato e rivestimento (prove e materiali), e altre informazioni, comprendente:
  - allegato 25a: descrizione tecnica dettagliata del sedile Conducente compreso disegno costruttivo (comprensivo di quote) di questo;
  - allegato 25b: certificato omologazione ufficiale del sedile Conducente con disegni quotati e dati sua resistenza;
  - allegato 25c: certificato omologazione ufficiale della cintura di sicurezza del sedile Conducente;
  - allegato 25d: scheda tecnica rivestimento del sedile Conducente;
  - allegato 25e: correlate certificazioni schiumato e rivestimento (prove e materiali) del sedile Conducente;
  - allegato 26f: certificazione del Costruttore del veicolo nella quale sono indicate le norme e i principi di ergonomia seguiti nella progettazione, abbinamento e allestimento del “sedile Conducente/postazione di guida” e nella quale sono anche riportati i valori dei limiti inferiori e superiori (range) del peso del Conducente e dell'altezza del Conducente ammessi per la postazione guida.
- **allegato 26:** descrizione tecnica dettagliata sedili passeggeri e omologazione comprendente:
  - allegato 26a: descrizione tecnica dettagliata sedili passeggeri compreso disegno costruttivo (comprensivo di quote) di questi;
  - allegato 26b: certificato omologazione ufficiale dei sedili passeggeri con disegni quotati e dati loro resistenza;
  - allegato 26c: (riservato);
  - allegato 26d: scheda tecnica rivestimento sedili passeggeri;
  - allegato 26e: correlate certificazioni schiumato e rivestimento (prove e materiali) sedili passeggeri;
  - allegato 26f: immagine/i fotografica/che (in “primo piano”) del rivestimento sedili proposto.
- **allegato 27:** certificazione (rilasciata da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di Accreditamento) con la quale si attesta l'efficienza dell'impianto di climatizzazione. La certificazione dovrà essere rilasciata sulla base di norme tecniche riconosciute a livello europeo o italiano (ad esempio F.E.D.A., CUNA, etc.);
- **allegato 28:** descrizione tecnica dettagliata delle porte installate, compresa di disegni con quote;

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

- **allegato 29:** descrizione dell'intero ciclo di verniciatura (procedimento e componenti) e descrizione della protezione/trattamento anti-corrosione - indicazione dei materiali impiegati nella verniciatura e relative informazioni di sicurezza;
  - **allegato 30:** descrizione ed elenco dei materiali utilizzati per la composizione carrozzeria (struttura, rivestimenti interni/esterni, tetto, pavimento, copri montanti, etc.) come da tabelle UNI;
  - **allegato 31:** dichiarazione del Fornitore con la quale si attesta che tutti i materiali utilizzati sui veicoli, in ogni loro sottoinsieme, sono privi di componenti tossici ("dichiarazione di non tossicità materiali utilizzati");
  - **allegato 32:** dichiarazione del Fornitore con la quale si attesta che l'impianto elettrico e tutti i componenti dell'impianto elettrico sono conformi alle normative di Legge ("dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dei suoi componenti");
  - **allegato 33:** scheda di sicurezza relativa all'estinguente utilizzato per l'intero impianto di estinzione incendi e scheda tecnica dei componenti utilizzati per l'intero impianto di estinzione incendi;
  - **allegato 34:** scheda tecnica dei cristalli oscurati utilizzati per il comparto passeggeri;
  - **allegato 35:** disegno illustrativo e quotato della postazione carrozzella disabili (con relativa movimentazione carrozzella) e relativi ingombri (scala  $\geq 1:25$ );
  - **allegato 36:** disegno illustrativo e quotato della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabili (scala  $\geq 1:25$ );
  - **allegato 37:** descrizione e caratteristiche tecnico funzionali (con indicazione della portata massima) della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabili;
- 
- **allegato 38** (sistema di trazione elettrico): dovrà essere presentato il sistema di trazione elettrico del veicolo. Dalla documentazione dovrà evincersi chiaramente:
    - la modalità di flusso dell'energia elettrica;
    - caratteristiche peculiari del sistema di trazione e dei relativi singoli componenti;
  - **allegato 39** (motore/i elettrico di trazione): devono essere riportate le curve di funzionamento del motore/i;
  - **allegato 40** (controllo di potenza): devono essere riportate le caratteristiche dell'azionamento elettronico e delle sue interazioni con gli altri sistemi del veicolo;
  - **allegato 41** (batterie tampone di trazione): devono essere riportate le caratteristiche del sistema di accumulo dell'energia elettrica, una sua dettagliata descrizione e la dislocazione dei vari pacchi batterie sul veicolo;
  - **allegato 42** (batterie tampone di trazione): "piano di manutenzione programmata" specifico per il sistema di accumulo dell'energia elettrica valido per il ciclo di vita in base alla percorrenza totale prefissata (come da art. 1 dell'Allegato C) proporzionalmente proiettata su n° 12 anni;

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---


- **allegato 43** (celle a combustibile e serbatoi stoccaggio idrogeno): devono essere riportate le caratteristiche del sistema delle celle a combustibile e dei serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno, una sua dettagliata descrizione e la dislocazione sul veicolo;
- **allegato 44** (celle a combustibile e serbatoi stoccaggio idrogeno): "piano di manutenzione programmata" specifico per il sistema delle celle a combustibile e dei serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno valido per il ciclo di vita in base alla percorrenza totale prefissata (come da art. 1 dell'Allegato C) proporzionalmente proiettata su n° 12 anni;
- **allegato 45** (altri componenti vari facenti sempre parte dell'autobus): descrizione tecnica dettagliata esplicativa della tipologia di tutti i dispositivi utilizzati per la gestione dei flussi energetici e cinematici nonché gestionali del veicolo (sistema di ricarica delle batterie tampone, recupero dell'energia, stoccaggio energia, tipologia di ricarica elettrica, sistemi di gestione dell'energia, unità elettronica di comando e controllo, BMS con relativo software, cavi e connettori per la ricarica, etc.) e delle relative caratteristiche tecniche e delle relative logiche di funzionamento;
- **allegato 46**: "schede tecniche informative sui rischi" (redatte secondo le indicazioni di cui all'Addendum 1 posto alla fine dell'Allegato B "caratteristiche tecniche veicoli").

### 1.3 - Altri documenti da presentare prima del collaudo "iniziale" da eseguirsi in Stabilimento

Per il lotto aggiudicato, il Fornitore dovrà trasmettere all'Azienda, **almeno 14** (quattordici) giorni di calendario prima della data di "messa a disposizione" per il collaudo "iniziale" di accettazione da svolgersi presso lo Stabilimento produttivo del Fornitore, l'Allegato **D "scheda tecnica del veicolo"**, che dovrà essere compilato per intero riportando le caratteristiche e i dati ivi richiesti. A tal fine il Fornitore dovrà rigorosamente utilizzare il modulo redatto dall'Azienda di cui all'allegato **D** della presente gara. Tale scheda tecnica dovrà essere trasmessa all'Azienda, al più tardi, contestualmente alla formale comunicazione per la "messa a disposizione" del veicolo protoserie finalizzata alla effettuazione del collaudo "iniziale" di accettazione in Stabilimento. In mancanza della trasmissione della "scheda tecnica del veicolo" il collaudo "iniziale" di accettazione non potrà essere effettuato.

### 1.4 - Documenti e materiale supplementare necessario per la corretta manutenzione e gestione del veicolo da consegnare a ulteriore corredo della fornitura

La rimanente documentazione e il materiale supplementare necessario per la corretta manutenzione e gestione del veicolo (si veda punto **10.2**) dovranno essere presentati alla Commissione di Collaudo, insieme e in soluzione unica, in occasione del collaudo "intermedio" di accettazione/consegna del primo autobus del lotto. Tutta tale documentazione dovrà essere rigorosamente in lingua italiana o tradotta in lingua italiana. Tale documentazione dovrà poi essere, a seconda dei casi, ordinatamente smistata e posta dal Fornitore in dedicati contenitori a bordo del primo autobus destinato all'Azienda affinché, al momento del trasferimento finale del mezzo, questa sia consegnata insieme al veicolo oppure, sempre a seconda dei casi, sia consegnata/trasmessa all'Azienda presso il proprio domicilio in modo diretto (telematico o per posta ordinaria oppure "brevi manu").

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

## **ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AUTOBUS E PROFILO DI MISSIONE**

### **2.1 – Caratteristiche generali degli autobus**

Le caratteristiche funzionali e costruttive del veicolo e la specifica di tutte le dotazioni annesse sono indicate negli elaborati, allegati al bando di gara, “caratteristiche tecniche veicoli” (si veda Allegato **B**) ed in tutte le integrative specifiche tecniche relative alla “telematica di bordo” (si veda Allegato **E**).

Nei documenti a base di Gara redatti dall'Azienda, le richieste caratteristiche o equipaggiamenti che dovranno avere gli autobus (per caratteristiche tecniche, elementi, impianti, apparati, dispositivi, dotazioni aggiuntive previste dall'Azienda) dovranno essere rispettate e presenti negli allestimenti degli autobus da fornire.

In caso di discordanza fra quanto previsto nella documentazione a base di Gara e quanto proposto dal Fornitore in fase di offerta, è unicamente valido (fatte salve le eventuali deroghe del caso purché concesse formalmente dall'Azienda), con assoluta priorità e insindacabile prevalenza, quanto richiesto nei documenti a base di Gara formulati dall'Azienda.

Non è pertanto assolutamente ammesso, in fase di costruzione o fornitura dei mezzi, allestire o consegnare veicoli con parti ed elementi (nonché con i sopraccitati sistemi di base o aggiuntivi) di tipo differente (o mancante) rispetto a quanto richiesto o con caratteristiche tecniche diverse da quanto disposto, a meno che ciò non costituisca una difformità non sostanziale o una variante alternativa o migliorativa (ad onere comunque nullo per l'Azienda), rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di Gara, purché preventivamente valutate ed accettate dall'Azienda dopo tassativa e formale proposta del Fornitore nella quale le difformità non sostanziali e le soluzioni tecniche alternative o migliorative dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate, eventualmente anche con un'analisi benefici-costi del caso.


Tutti gli autobus dello stesso lotto dovranno inoltre essere allestiti con componenti, elementi, apparati, equipaggiamenti e parti aggiunte assolutamente identici autobus per autobus e caso per caso, in quanto a marca e tipo delle parti nonché in quanto a loro caratteristiche tecnico-meccaniche, forma e misure/dimensioni geometriche, questo anche al fine di garantire la perfetta intercambiabilità delle parti e la gestione ottimale della completa ricambistica.

In particolare, la tipologia della telematica di bordo da installare (anche per quanto riguarda la dislocazione fisica a bordo veicolo) dovrà essere analizzata e concordata con l'Azienda a fornitura aggiudicata, esclusivamente in base alle caratteristiche tecniche richieste nell'Allegato **E**.

### **2.2 – Profilo di missione**

I veicoli devono essere mantenuti in servizio per una durata di almeno **12** anni con l'applicazione del programma di manutenzione indicato negli ufficiali specifici documenti e senza che si rendano necessari interventi di revisione generale.

**PER IL PROFILO DI MISSIONE SI VEDA DEDICATO ALLEGATO G “profilo di missione”.**

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

### ARTICOLO 3 - LUOGHI, TEMPI E PRECISAZIONI PER LA CONSEGNA

**Ai fini di poter effettuare il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, gli autobus oggetto della fornitura dovranno essere messi a disposizione nei seguenti termini:**

I termini di consegna si intendono entro i giorni naturali e consecutivi dopo la sottoscrizione del Contratto di Acquisto come di seguito riportato:

- primo gruppo di n° **2** autobus entro **540** giorni;
- secondo gruppo di n° **1** autobus entro **570** giorni;

I termini di consegna si considerano sospesi per il mese di agosto. E' inteso che consegne eventualmente previste per il mese di agosto slitteranno a settembre ed andranno ad aggiungersi a quelle già programmate per tale ultimo mese.

Una volta superato il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, il successivo **trasferimento finale** dei veicoli (si veda art. **8** per maggiori dettagli), già immatricolati e iscritti al P.R.A. a cura e spese del Fornitore nonché dotati di targa, dovrà essere effettuato a domicilio, sempre a completo onere del Fornitore, presso i seguenti Depositi:

- ARST Sassari;

### ARTICOLO 4 - GARANZIE

Sono previste le seguenti garanzie:


- “garanzia di base”;
- “garanzia sui difetti sistematici”;
- “garanzie di lungo periodo”;
- “garanzie prolungate” (si veda punto **7.1**), successive al termine del periodo di “garanzia di base” o di “full service” oppure delle “garanzie di lungo periodo”.

Tutte le garanzie nei punti seguenti sono operanti, anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti e difetti nonché malfunzionamenti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- sia stata effettuata segnalazione dell'inconveniente sullo stesso autobus;
- sia stata segnalata una circostanza riconducibile all'inconveniente quale sua causa o effetto.

Le garanzie coprono ogni parte e componente (intendendosi compresi, come componenti e nella accezione lata del termine, anche gli apparati, gli elementi, gli equipaggiamenti e le parti aggiunte) del veicolo e il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza progettuale nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità iniziale.

Pertanto, la garanzia (comprensiva di quella relativa ai difetti sistematici), con riferimento alle parti difettose riscontrate nel periodo di validità della medesima, è, nella eventualità, da ritenersi

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

temporalmente estesa (fino a quando non avverrà la totale eliminazione dei difetti) anche dopo la ordinaria scadenza della garanzia stessa.

Per la completa definizione delle modalità di esecuzione delle attività in “garanzia di base” si rimanda all'allegato **C** (“servizio manutenzione full service ed in garanzia”).

#### **4.1. – “Garanzia di base” (con periodo di “garanzia di base” eventualmente coincidente con il primo periodo manutentivo in regime di “full service” erogato a titolo oneroso dal Fornitore)**

La “garanzia di base” (ovvero garanzia estesa a tutto il veicolo, comprensivo quindi anche di impianti speciali, impianto preriscaldatore e di climatizzazione/aria condizionata-riscaldamento, allestimenti e impianti aggiunti inclusi quelli telematici di bordo forniti, rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabili, intero impianto estinzione incendi, etc.) comprende, con particolare riguardo, le parti meccaniche come la catena cinematica e le sue singole parti (motore trazione, albero trasmissione, differenziale, semiassi, mozzi ruota, etc.) e componenti complementari nonché le varie parti della carrozzeria (compresi gli adesivi apposti su di questa), telaio ed ossatura portante scocca, componenti vari e le parti elettriche/elettroniche.

La “garanzia di base” deve essere valida (per tutte le possibili tipologie di sistema autobus del lotto) per almeno 60 mesi (almeno 5 anni - termine “garanzia di base” temporale) a partire dalla data di immatricolazione del veicolo.

La “garanzia di base” è **alternativamente** valida (per il singolo sistema autobus dello specifico lotto) almeno fino al raggiungimento del limite di percorrenza totale prefissata nei 5 anni di durata della stessa garanzia, pari a 300.000 km (termine “garanzia di base” chilometrica):

E' inteso che il primo raggiungimento di uno dei due limiti (termine “garanzia di base” temporale oppure termine “garanzia di base” chilometrica) esclude l'altro. La “garanzia di base”, pertanto, decade al raggiungimento del primo dei due limiti.

La “garanzia di base”, successivamente richiamata anche semplicemente con il termine “garanzia”, copre ogni parte e componente dei veicoli forniti ed il Fornitore ne risponde fino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità iniziale.

A decorrere dalla data della riconsegna del veicolo dopo l'avvenuto intervento manutentivo sarà attivato (e ciò è valido anche per ciascun componente rimpiazzato in “garanzia di base”) un nuovo e proprio specifico periodo di garanzia di **12 mesi** (il cui termine, a seconda della data della riconsegna del veicolo, potrà quindi eventualmente anche superare la scadenza della “garanzia di base” del veicolo, determinando così una “garanzia prolungata”). Per la sostituzione o revisione o riparazione del motore di trazione o del differenziale (questo se presente) il precedente specifico periodo di garanzia prolungata è anch'esso fissato in **12 mesi**.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad assicurare, per sé e per eventuali altre Ditte che cureranno o parteciperanno agli allestimenti, sia la qualità dei materiali impiegati sia la qualità del lavoro eseguito, questo nel periodo di “garanzia di base” e nel periodo di “garanzia di lungo periodo”.

**Il periodo di “garanzia di base” può coincidere temporalmente, con le dovute eccezioni del caso, con il primo periodo di manutenzione in regime di “full service” erogato dal Fornitore a titolo oneroso qualora l'Azienda richieda tale servizio.**

**Nell'ipotesi di attivazione dell'eventuale servizio manutentivo in “full service”, e durante tutto tale periodo, è fatto carico al Fornitore di intervenire a propria cura e spese (come suo completo**

onere, senza che nulla gli sia dovuto oltre il corrispettivo chilometrico) per l'esecuzione di tutti i dettagliati e specifici piani di manutenzione previsti dal Costruttore (piano di manutenzione programmata, piano manutenzione straordinaria), per il compimento delle manutenzioni nonché per l'attuazione delle riparazioni per guasti "a caduta", per gli interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi dovuti a **normale** (o precoce/anomala) usura e **normale** (o precoce/anomalo) degrado/deterioramento nel tempo e per l'esecuzione dei soccorsi stradali per avaria con o senza recupero del veicolo nonché per quant'altro espressamente previsto o richiesto in aggiunta dall'Azienda a base di Capitolato.

In caso di **non** attivazione del servizio manutentivo in "full service", dovranno comunque essere sempre assicurate, in periodo di "garanzia di base", il compimento delle riparazioni per guasti "a caduta" e l'effettuazione degli interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi dovuti a precoce/anomala usura e precoce/anomalo degrado/deterioramento nel tempo.

Sempre nel caso di **non** attivazione del servizio manutentivo in "full service", in periodo di "garanzia di base" deve anche essere assicurata l'esecuzione dei soccorsi stradali per avaria con o senza recupero del veicolo e tutto quant'altro comunque espressamente previsto o richiesto a base di Capitolato.

**Eventuali estensioni di "garanzia di base" in fase di offerta, soggette a premialità, comporteranno anche l'automatica estensione proporzionale dei limiti (termini chilometrici e termini temporali), oltre che della stessa garanzia, anche del "full service" (*purché il medesimo servizio venga attivato*).**

**Nel caso di non attivazione del "full service" da parte del Cliente non si considereranno gli obblighi (e le correlate penali) derivanti dalle manutenzioni programmate e gli obblighi (e le correlate penali) derivanti da interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi per normale usura e per normale degrado/deterioramento nel tempo.**

**La "Struttura Tecnica" (compresa la Rete Assistenziale) del Fornitore per il servizio manutentivo in "full service" e in "garanzia di base" dovrà essere interamente definita e operativa entro la data della consegna del primo veicolo o del primo gruppo di veicoli.**


#### **4.2 – Altre prescrizioni valide nel periodo di "garanzia di base"**

Il Fornitore si impegna sempre ad assicurare la conformità e l'adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti (nessuno escluso) acquisiti dai suoi sub-fornitori e presenti sul veicolo, assumendosene la piena responsabilità nonché a prestare le correlate specifiche garanzie o riparazioni o sostituzioni necessarie di caso in caso.

L'Azienda vigilerà sull'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del periodo in "garanzia di base" con le modalità ritenute discrezionalmente ed insindacabilmente più idonee (anche con la richiesta al Fornitore di dati, report, elaborati elettronici, statistiche, schede lavorazione e qualsiasi tipo di documento comprovante l'avvenuta prestazione e le modalità dell'intervento), senza che il Fornitore possa addurre obiezioni di sorta.

Qualora venissero richiesti dagli Incaricati dell'Azienda interventi ritenuti dalla Ditta fornitrice non giustificati, quest'ultima ne darà comunicazione alla Direzione aziendale per iscritto.

L'Azienda potrà, in contraddittorio ed anche in loco presso i Punti di Assistenza del Fornitore, verificare l'esecuzione di lavorazioni e l'utilizzo dei componenti e materiali. L'Azienda dovrà essere preventivamente e dettagliatamente informata su qualsiasi modifica, aggiornamento e risanamento

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

da eseguire sugli autobus e potrà esprimere il suo parere negativo, ponendo il suo veto all'esecuzione di lavorazioni che, a suo giudizio, non dovessero essere previste da effettuarsi all'opera dell'arte da parte del Fornitore.

In caso di particolari lavorazioni o avarie, sarà facoltà dell'Azienda richiedere al Fornitore (a titolo gratuito) il report eventi decriptato (estratto dalla memoria centrale del veicolo e comprendente tutti i dati di funzionamento nell'arco di tempo da stabilire, con riferimento al funzionamento dei principali componenti del veicolo o parametri di misurazione e funzionamento come motore trazione, aria climatizzata, freni, velocità, accelerazione, segnalazione guasti, etc.) e comunque leggibile in ogni sua parte con stampati o file digitali da utilizzare su normali programmi di lettura o messi a disposizione gratuitamente dal Fornitore.

Inoltre è facoltà dell'Azienda di rifiutare l'accesso nelle proprie Sedi di Personale del Fornitore non di suo gradimento o di rifiutare l'esecuzione di interventi in Punti di Assistenza della Ditta fornitrice, che, alla prova dei fatti, si fossero dimostrati non all'altezza della situazione o di dubbia affidabilità. In tale caso è immediato onere del Fornitore, dopo segnalazione dell'Azienda, provvedere alla nuova nomina di Personale o Punti di Assistenza sostitutivi. Nella propria Rete Assistenziale, il Fornitore non potrà neanche inserire, e dovrà preventivamente informarsi per conto proprio di tale eventualità, Punti di Assistenza con il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) non in regola.

Sono a completo carico del Fornitore l'effettuazione delle "campagne di richiamo"/ "aggiornamenti" e degli interventi dovuti ai guasti sistematici e al precoce/anomalo degrado/deterioramento nel tempo di componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi ovvero difetti intrinseci dei materiali (compresi materiali, rivestimenti, cristalli e componenti vari carrozzeria) nonché quelli per i quali è necessario procedere a riparazioni per guasti "a caduta" o per i quali è necessario operare, secondo i dettami normati dal concetto di "garanzia", per poter riassicurare il normale uso e funzionamento dei veicoli e per raggiungere l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati sui veicoli nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità iniziale.

Deve inoltre essere garantita dal Fornitore, 24 ore su 24 e 365 giorni su 365, l'esecuzione dei soccorsi stradali per avaria con o senza recupero del veicolo.

Per l'effettuazione degli interventi previsti nel primo periodo di servizio manutentivo in regime di "full service" (o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato), il ritiro del veicolo presso i Depositi aziendali e la successiva riconsegna del veicolo presso i Depositi locali dell'Azienda, con correlati trasferimenti del mezzo, è un onere a completo carico del Fornitore.

Le spese per l'energia elettrica/idrogeno necessarie ai correlati trasferimenti del mezzo sono invece a carico dell'Azienda.

#### **4.3 – Garanzia su difetti sistematici**

Nel caso si verificassero, durante il periodo di "garanzia di base", ripetuti inconvenienti, con identiche modalità e cause presumibili, su uno o più componenti installati sui veicoli consegnati, la Ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, alla sostituzione del/i componente/i che presenta/no difetti sistematici ed alla soluzione del problema (entro **7** giorni di calendario per ciascuna segnalazione). Nel caso il difetto si presentasse nel periodo di garanzia, inoltre, la soluzione dell'anomalia dovrà tassativamente avvenire prima del termine della garanzia stessa.

Per la soluzione del difetto sistematico, la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente e autonomamente effettuare un risanamento con **“campagna di richiamo”** o **“aggiornamento”** esteso a tutti i veicoli del lotto forniti. L'Azienda dovrà essere sempre formalmente informata dal Fornitore prima che la campagna di richiamo o l'aggiornamento venga messa in atto così come l'Azienda dovrà essere sempre formalmente informata dal Fornitore che la campagna di richiamo o l'aggiornamento sono stati portati a termine su tutti i veicoli.

A decorrere dalla data dell'avvenuta riconsegna del veicolo dopo l'intervento, per ciascun componente rimpiazzato sarà attivato un nuovo specifico periodo di garanzia di **12 mesi** (il cui termine, a seconda della data dell'avvenuta sostituzione, potrà quindi eventualmente anche superare la scadenza della “garanzia di base” del veicolo. Tale garanzia è indipendente dalla percorrenza che potrà essere illimitata in tale periodo).

Anche la durata della garanzia per i difetti sistematici, comunque, segue la stessa copertura temporale della “garanzia di base”.

Qualora per la risoluzione di difetti fossero necessarie modifiche che richiedessero pratiche di aggiornamento o variazione presso i competenti Uffici, queste dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore. Nel caso di modifiche particolarmente rilevanti o che coinvolgessero organi della sicurezza, il Fornitore dovrà, oltre che notificare per iscritto l'effettuazione della modifica, allegare la documentazione tecnica relativa, riportando i collaudi eseguiti e dimostrando l'eventuale effettuazione di pratiche di aggiornamento.

Si intendono per difetti “sistematici” i guasti, gli inconvenienti o le deficienze che si manifestano, con identiche modalità e cause su un medesimo componente installato, con la seguente incidenza:


- per lotto uguale o superiore a 10 veicoli: 20%;
- per lotto fino a 9 veicoli: 2 unità.

#### **4.4 – “Garanzie di lungo periodo” e loro durata**

*(n.b: le “garanzie di lungo periodo” sono temporalmente valide a prescindere dalla percorrenza chilometrica raggiunta dal veicolo).*

In dettaglio, indipendentemente dal chilometraggio del veicolo, le coperture delle **“garanzie di lungo periodo” (7 o 10 o 12 anni)** sono le seguenti:

- 1) per la verniciatura e trattamenti superficiali in genere (compresi anche i trattamenti trasparente, antigraffiti, antivandalo, etc.): **7 anni**;
- 2) per gli arredi interni (sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, struttura cruscotto e suoi rivestimenti, etc.): **7 anni**;
- 3) per porte passeggeri, appannamento vetro-camera (se presente) delle eventuali superfici vetrate di tale tipologia, sistema antiappannamento/sbrinamento elettrotermico delle superfici vetrate che ne sono dotate, deterioramento parabrezza/vetri laterali/lunotto per rotture superfici vetrate dovute a imperfezioni alloggiamento (sedi) cristalli o scollamento nell'interfaccia o dovute a problemi dell'impianto antiappannamento/sbrinamento elettrotermico (se presente): **7 anni**;
- 4) per vano batterie servizio, vani servizi, vano motore, sportelli vari laterali e sportello vano motore trazione con relativi meccanismi comprese cerniere: **7 anni**;
- 5) per finestrini e per botole del tetto (qualora presenti) con relativi meccanismi comprese cerniere e sistemi di ritenuta di sicurezza dei coperchi: **7 anni**;

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

- 6) (riservato);
- 7) (riservato);
- 8) per i serbatoi dell'aria compressa: **7 anni**;
- 9) per tutto l'integrale pavimento abitacolo (compreso cockpit) e le botole di ispezione, compresi loro rivestimenti e le relative sigillature/saldature: **7 anni**;
- 10) per i passaruota con relativa struttura e vani scala con relativa struttura e gradini: **7 anni**;
- 11) per il tetto, fiancate e ricaschi nonché alloggiamenti (sedi) di tutti i cristalli, per tutti i rivestimenti esterni della carrozzeria (compresi frontone e culatta), per la struttura vano motore trazione/preriscaldatore e per tutte le possibili coibentazioni del veicolo (compresi materiali coibenti nel vano motore trazione/preriscaldatore): **7 anni**;
- 12) (riservato);
- 13) per componenti, elementi, apparati, equipaggiamenti e parti aggiunte rinvenute occasionalmente e giudicate dall'Azienda, anche dopo molto tempo trascorso dalla consegna dei veicoli, diverse/non conformi/mancanti rispetto a quelle presenti sugli altri autobus ovvero differenti/non conformi/mancanti da quelle previste come da specifiche tecniche a base di Gara: **10 anni**;
- 14) per corrosione passante su carrozzeria: **12 anni**;
- 15) per organi o dispositivi essenziali della sicurezza oppure correlati a questa: **12 anni**;
- 16) per corrosione parti strutturali (telaio e strutture/ossature della carrozzeria): **12 anni**;
- 17) per formazione di cricche e/o cedimenti parti strutturali (rottture e/o deformazioni del telaio e delle strutture/ossature della carrozzeria): **12 anni**;
- 18) **per le batterie tampone di trazione: 6 (sei) anni o percorrenza di 360.000 km (è inteso che il primo raggiungimento di uno dei due limiti esclude l'altro);**
- 19) **per le celle a combustibile "fuel cell": 7 (sette) anni**;
- 20) **per i cilindri (bombole) di stoccaggio del combustibile gas idrogeno: 7 (sette) anni.**

**I termini minimi di garanzia decorrono dalla data di immatricolazione del singolo veicolo.**

I lavori eseguiti dal Fornitore (eventuali ricambi impiegati compresi) e ricadenti nel novero delle "garanzie di lungo periodo" sono ulteriormente garantiti ("garanzia prolungata") per i successivi **12** mesi a partire dalla data della riconsegna del veicolo dopo l'effettuazione dell'intervento manutentivo.

## **ARTICOLO 5 - PENALITA' PER RITARDI - IRREGOLARITÀ FORMALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI**

### **5.1 - Premessa**


Le penali previste nei paragrafi successivi si riferiscono ad obbligazioni contrattuali diverse e pertanto possono essere tra loro cumulate.

Per "giorni di calendario" si intendono giorni solari, cioè giorni naturali e consecutivi.

### **5.2 – Penalità per ritardata consegna veicoli**

Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus rispetto al termine contrattuale (si veda art. 3), salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità.

Tale penale, da applicarsi anche per ritardi nella consegna dovuti ad altri motivi e non giustificati da cause di forza maggiore documentate, sarà così calcolata:

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

- a) **penalità dello 0,5 % (zero virgola cinque per mille)**, riferito al singolo autobus consegnato in ritardo, per ogni giorno naturale e consecutivo sul valore dell'importo (iva esclusa). Tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente ad un ritardo **fino a 60** giorni di calendario;
- b) **penalità dello 1,0 % (uno per mille)** riferito al singolo autobus consegnato in ritardo, per ogni giorno naturale e consecutivo sul valore dell'importo (iva esclusa). Tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente ad un ritardo **oltre 60** giorni di calendario.

Decorso **120** giorni naturali e consecutivi di ritardo, pur applicando eventualmente la penale massima, l'Azienda mandataria si riserva di procedere anche alla messa in mora del Fornitore inviando una PEC o una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a **15** giorni (articolo 1454 Codice Civile). L'inutile decorso del termine determinerà, quindi, la risoluzione "ipso jure" del Contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita con conseguente diritto a pretendere il risarcimento del maggior danno sofferto, fatto salvo l'incameramento (a favore della stessa Azienda mandataria) della cauzione costituita e in corso di validità.

Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali suoi sub-fornitori.

Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna alla quale fare riferimento è quella definita al paragrafo relativo al collaudo "intermedio".

**La somma delle penali non potrà essere superiore al 10,0% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.**

Qualora cause di sola ed effettiva forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta fornitrice, la stessa è tenuta a chiedere una proroga, con domanda scritta e prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente, e documentando, i motivi a giustificazione del ritardo.


In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato con decisione non impugnabile dell'Azienda mandataria.

Ai fini del ritardo giustificato, saranno considerate cause di forza maggiore solamente gli scioperi di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione ovvero gravi emergenze sanitarie a livello nazionale e/o internazionale.

Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna comporti la necessità di varianti dei veicoli dettate da vincoli legislativi, qualunque spesa connessa con l'adeguamento sarà a carico del Fornitore, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per l'allestimento e la gestione nonché immatricolazione e iscrizione al P.R.A. dei veicoli così adeguati.

L'importo relativo alle penali per ritardata consegna dovrà essere corrisposto all'Azienda mandataria sull'apposito conto intestato (con modalità di pagamento a discrezione della medesima Azienda mandataria) entro **14** (quattordici) giorni di calendario dalla data di ricevimento di apposita comunicazione dell'Azienda mandataria.

Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque saranno regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. In ogni caso, l'Azienda mandataria ha anche la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale in corso di validità.

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

Si precisa che, qualora il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna non fosse eseguito per difetto dell’Azienda mandataria entro i termini prefissati, non sarà applicata penalità per il numero di giorni naturali e consecutivi corrispondenti al ritardo del caso.

### 5.3 – Penalità per mancato rispetto garanzie

Durante il periodo di garanzia, con riferimento alle penalità per mancato rispetto garanzie, vale tutto quanto prescritto nell’allegato **C** “servizio manutenzione full service e in garanzia di base”.

Nel caso di non attivazione del “full service” da parte del Cliente, sempre durante il periodo di garanzia, **non** si considereranno gli obblighi (e le correlate penali) derivanti dalle manutenzioni programmate e per interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi dovuti a **normale** usura e **normale** degrado/deterioramento nel tempo.

### 5.4 - Penalità per ritardata consegna documentazione e materiale a corredo fornitura in caso di aggiudicazione oppure necessaria per la corretta manutenzione e gestione del veicolo


Per ogni giorno di ritardo (a partire dalla data prestabilita o a partire da **7** giorni di calendario dalla data nella quale viene effettuata la richiesta da parte dell’Azienda), nel caso di mancata consegna della documentazione/materiale (o consegna parziale o in modo difforme da quanto previsto) da consegnare di cui al punto **1.2** e al punto **10.2**, sarà applicata al Fornitore (per ogni singola voce non fornita in tempo) una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro), con comunque una penale massima di 5.000,00 € (cinquemila/00 euro) nell’arco di un mese solare. La sopraccitata penale potrà comunque essere riapplicata (di mese solare in mese solare) a discrezione dell’Azienda, questo sino a quando il Fornitore non avrà completamente ottemperato a quanto previsto per suo onere.

In particolare, una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro) sarà anche applicata per mancata attivazione di ogni singolo accesso al portale internet, possa essere esso quello dedicato alle “web parts” ricambi o quello dedicato alle “technical information” ovvero per il ritardato rilascio delle licenze dei software per la gestione dei sistemi telematici di bordo e per la diagnosi officina del veicolo nonché per la gestione dell’autobus.

Identica penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro) sarà inoltre applicata per eventuali successivi ritardati rinnovi o aggiornamenti di ogni singolo accesso al portale internet, possa essere esso quello dedicato alle “web parts” ricambi o quello dedicato alle “technical information” ovvero per eventuali successivi ritardati rinnovi o aggiornamenti delle licenze dei software per la gestione dei sistemi telematici di bordo e per la diagnosi officina del veicolo nonché per la gestione dell’autobus (il Fornitore è infatti tenuto ad adempiere a tali sopraccitati oneri in modo autonomo e automatico fino ai termini temporali delle durate previsti).

L’importo relativo a tali penali dovrà essere corrisposto entro **14** (quattordici) giorni di calendario dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Azienda. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l’Azienda ha la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale in corso di validità.

Fino a quando non sarà comunque consegnata, da parte della Ditta aggiudicataria, tutta la documentazione/materiale sopraccitata e non risulteranno essere stati espletati gli adempimenti complementari, non si potrà, inoltre, considerare la fornitura come ultimata.

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

## 5.5 – Penalità per ritardato o per mancato svolgimento corsi formazione

Per ciascun giorno di calendario oltre la data concordata con il Fornitore o prefissata dall'Azienda, in riferimento al lotto, in caso di ritardo nello svolgimento dei corsi di formazione di cui al punto **10.1**, sarà applicata una penale pari ad 100,00 € (cento/00 euro) a favore dell'Azienda, fino ad un massimo di **60** (sessanta) giorni.

Oltre tale termine, pur continuando ad essere sempre applicata la sopracitata penale giornaliera, sarà comunicata una nuova scadenza al Fornitore per l'effettuazione dei corsi. Trascorsi **30** giorni dalla nuova scadenza, e persistendo il mancato svolgimento dei corsi, sarà applicata anche una ulteriormente aggiuntiva penale pari a 10.000,00 € (diecimila/00 euro) a favore dell'Azienda.

L'importo relativo a tali penali dovrà essere corrisposto entro **14** (quattordici) giorni di calendario dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Azienda. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Azienda stessa ha la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale in corso di validità.

Fino a quando non saranno comunque effettuati, da parte della Ditta aggiudicataria, i corsi di formazione del personale aziendale non si potrà, inoltre, considerare la fornitura ultimata.

## 5.6 – Penalità per assetto veicolo fuori tolleranza alla consegna dello stesso


A trasferimento finale dell'autobus avvenuto, l'Azienda si riserva di effettuare, a proprie spese e presso terzi di fiducia, una verifica dell'assetto veicolo (convergenza, campanatura, allineamento asse posteriore).

Qualora, dopo la verifica, dovesse risultare l'assetto del veicolo fuori tolleranza, l'Azienda si riserva di applicare una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per ciascun singolo mezzo non in regola con l'assetto ed il Fornitore sarà inoltre tenuto ad eseguire immediatamente l'assetto veicolo a proprio onere o a rimborsare all'Azienda le spese sostenute in conto proprio (compresi tutti gli altri oneri direttamente connessi) per l'effettuazione della operazione corretto assetto veicolo.

## 5.7 – Penalità per mancato rispetto termini “garanzie di lungo periodo” e “campagne di richiamo” o “aggiornamenti”

Qualora il Fornitore intraprendesse sui veicoli del lotto forniti, di sua iniziativa, operazioni connesse a “garanzie di lungo periodo”, a “campagne di richiamo” o ad “aggiornamenti” senza averne dato formale preannuncio all'Azienda, sarà applicata una penale pari a 3.000,00 € (tremila/00 euro) per veicolo oggetto di lavorazione. Per quanto invece riguarda i termini di questi interventi, i tempi di indisponibilità e riconsegna (con correlate penali) sono identici a quelli previsti per le ordinarie lavorazioni in “full service” e in garanzia di base (si veda allegato **C**).

Terminato il periodo di “garanzia di base”, le “garanzie di lungo periodo” (di cui all'art. **4** “garanzie”) e le “campagne di richiamo” o di “aggiornamento” (o similari) saranno, in tale particolare eventualità, regolate, per termini e entità penalità nonché modalità pagamento penali, in maniera tale che tutti gli interventi in “garanzia di lungo periodo” e in “campagna di richiamo” o “aggiornamenti”, che comportino fermi dell'autobus superiori ai **7** (sette) giorni di calendario, conteggiati non considerando le iniziali 24 ore di tolleranza a partire dall'orario della data in cui deve avvenire il ritiro del veicolo da parte del Fornitore, determineranno l'applicazione di una penale pari a 100,00 € (cento/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo nella riconsegna.

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

Fatte comunque salve le condizioni e termini che regolano la “garanzia prolungata” (la quale garantisce gli eventuali lavori già effettuati, ricambi impiegati compresi, per i successivi **12** mesi a partire dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento), le penali per le “garanzie di lungo periodo” saranno applicabili (caso per caso) fino al termine del **12°** anno di vita del veicolo e l’Azienda avrà la facoltà di rivalersi, per ottenere il pagamento delle stesse, anche sul deposito cauzionale costituito per le “garanzie di lungo periodo”.

## **5.8 – Penalità per mancata reperibilità o fornitura ricambi**

Se, nell’arco di **12** anni dalla data di immatricolazione dell’ultimo autobus del lotto in dotazione, a causa della mancanza di reperibilità o fornitura di complessivi e particolari dovesse derivare un fermo-macchina eccedente i **30** giorni di calendario (“lead time”) computati dalla data dell’ordine dei ricambi trasmesso (anche da parti terze per conto dell’Azienda) al Fornitore, si applicherà una penale pari a 50,00 € (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo, oltre il **30°** giorno, nella consegna di quanto ordinato. Le penali saranno applicabili, in questo particolare caso, fino al termine del **12°** anno di vita del veicolo e l’Azienda avrà la facoltà di rivalersi, per ottenere il pagamento delle stesse, sul deposito cauzionale in corso di validità o tramite altro similare modo. Nel periodo di “garanzia di base”, in particolare, decorso questo termine temporale di “lead time”, l’Azienda è autorizzata, fatte salve eventuali penali del caso da applicare al Fornitore, ad acquisire i ricambi necessari (indifferentemente originali o equivalenti) da altro Ricambista senza che ciò comporti alcun effetto sulla garanzia del veicolo.

## **5.9 - Penalità per mancata attivazione/prima calibrazione del cronotachigrafo digitale**


Qualora il Fornitore non provveda a disporre, prima del trasferimento finale, l’attivazione/prima calibrazione del cronotachigrafo digitale del veicolo, l’Azienda applicherà una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per singolo autobus consegnato e sul quale sarà accertata tale mancanza. Identica penale sarà applicata per singolo autobus consegnato se, dopo l’effettuazione dell’attivazione/prima calibrazione, la correlata certificazione consegnata all’Azienda e attestante la calibrazione risulterà essere priva del numero di targa del mezzo.

## **5.10 – Penalità per giornata impegno Commissione di Collaudo con esito negativo del collaudo “intermedio” di accettazione**

Per ogni giornata o frazione di giornata di impegno della Commissione di Collaudo durante la quale venissero ravvisati uno o più esiti negativi relativi alla effettuazione dei collaudi “intermedi” di accettazione/consegna dei veicoli, sarà applicata una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro). L’applicazione di tale penale è su base discrezionale dell’Azienda.

## **5.11 – (riservato)**

## **5.12 - Penalità per altre irregolarità non comprese nel novero contemplato in Capitolato in quanto a penale**

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

Per il mancato rispetto di ogni altra prescrizione prevista a carico del Fornitore e non espressamente contemplata nel presente Capitolato in quanto a penali, si applicherà una penale pari a 50,00 € (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto ai termini o per ogni ricorrenza.

## **ARTICOLO 6 – PROVE E COLLAUDI VARI – AVVERTENZE VARIE – PRECISAZIONI PER L'AVVENUTA CONSEGNA AI FINI DEL COLLAUDO "INTERMEDIO"**

### **6.1 - Premessa**

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche in seguito richiamate, mentre non impegna in alcun modo il Cliente, non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore. Il Fornitore sostiene inoltre l'organizzazione logistica delle trasferte e i costi in economia di viaggio, trasferimenti vari, vitto ed alloggio del personale dipendente o consulenti del Cliente incaricati per qualsiasi tipo di collaudo, con espressa esclusione di ogni ed altra spesa o qualsiasi costo non attinente al collaudo. Le condizioni generali delle varie trasferte saranno concordate e formalizzate tra le parti in fase di definizione del Contratto con dettaglio delle modalità di trasporto, tali da consentire l'ottimizzazione dei tempi per i trasferimenti, e dello standard qualitativo della struttura alberghiera. Fermo quanto precede, resta inteso che gli onorari relativi ai Consulenti incaricati dal Cliente saranno a carico di quest'ultimo. Ove non si procedesse al facoltativo "eventuale collaudo in corso di produzione", potranno eventualmente essere richiesti i documenti di collaudo interni attestanti i controlli eseguiti sia sui componenti sia sui sottosistemi di sub-fornitura, anche durante le fasi di assemblaggio dei veicoli.

Il Fornitore garantisce al riguardo della conformità ed adeguatezza all'allegato **B** "caratteristiche tecniche dei veicoli" nonché all'allegato **E** "telematica di bordo" anche dei componenti e dei sottosistemi forniti dai sub-fornitori assumendosene la piena responsabilità.

Il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo, dovrà inviare al Cliente, su eventuale richiesta del Cliente stesso, l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti/ sottosistemi installati sul veicolo, accompagnato dalla documentazione che comprovi l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti.

### **6.2 – (riservato)**

### **6.3 – Eventuale pre-collaudo**

Il Fornitore, una volta formalizzata l'aggiudicazione e su eventuale richiesta dell'Azienda, dovrà rendere disponibile per un "**pre-collaudo**", che di fatto si concretizzerà in una semplice successiva presa di visione del veicolo da parte dell'Azienda, un mezzo (veicolo "campione") nella versione il più possibile simile ai mezzi che saranno poi prodotti (nell'eventualità, è pertanto consentito anche rendere disponibile un veicolo, purché di identico modello, nella semplice versione base). Il veicolo dovrà essere **reso disponibile alla visione per almeno 2 giorni lavorativi consecutivi** presso un luogo prescelto e reperito ad onere del Fornitore e comunque ricadente nel territorio del

Comune di **Cagliari** o in prossimità del Comune di **Cagliari**. All'atto della "messa a disposizione" del veicolo, dovrà essere fornita documentazione che evidenzii le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione rispetto al veicolo offerto. Tutti i possibili oneri per rendere possibile questo "pre-collaudato" sono a carico del Fornitore (nulla escluso e compresi gli oneri del trasferimento del veicolo, energia elettrica/idrogeno e del personale per la conduzione del medesimo). Dovrà inoltre essere disponibile, in loco, un suo referente tecnico (questo dovrà essere un Responsabile del reparto di "Produzione" dello Stabilimento ove sarà prodotto il veicolo) che possa fornire tutte le indicazioni possibili del caso sull'uso e sulle funzionalità del veicolo e con il quale potersi confrontare per chiarimenti a carattere tecnico. Nel caso in cui il referente tecnico non fosse in grado di esprimersi in lingua italiana, dovrà essere presente un interprete madrelingua. In tale fase, l'Azienda indicherà al Fornitore dove dovranno essere localizzati la validatrice, il controller di bordo e le telecamere della videosorveglianza. Durante il pre-collaudato potrà essere richiesta anche una breve prova su strada, con targa prova e Conducente messi a disposizione dal Fornitore.

Per tale occasione, in uno dei **2** suddetti giorni, dovrà anche essere effettuata, presso la sede dell'Azienda, una **"riunione preliminare per la presentazione dell'autobus"**. A tale riunione dovranno partecipare almeno due referenti del Fornitore: in tale occasione, sarà presentato all'Azienda il veicolo offerto e il Fornitore potrà anche eventualmente richiedere chiarimenti all'Azienda al riguardo delle modalità di fornitura e di dettagli correlati agli allestimenti richiesti.

Il "pre-collaudato" (nonché la "riunione preliminare per la presentazione dell'autobus"), comunque e a discrezione dell'Azienda, potrebbe essere eventualmente svolto, in alternativa, anche presso una sede del Fornitore se lo stesso ne faccia formale richiesta. In questo ultimo caso tutte le eventuali e possibili spese e oneri per l'organizzazione del tutto [compresi i costi riguardanti il vitto/alloggio/viaggio/trasferimenti vari per n° **4** (quattro) dipendenti dell'Azienda/e (o Consulenti della stessa)] sono a carico del Fornitore.

#### **6.4 – Eventuale collaudo in corso di produzione (verifica delle prime lavorazioni)**

Il Fornitore deve trasmettere al Cliente, almeno **14** giorni di calendario prima della data prevista per l'inizio della produzione, il piano di produzione degli autobus, nel quale saranno riportate le date di completamento delle seguenti fasi produttive:

- realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda;
- realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata;
- verniciatura, con pavimento pronto e prima della messa in opera dei rispettivi allestimenti particolari interni.

Insieme a quanto sopra, dovrà essere anche trasmesso un **"fascicolo tecnico"** dove verranno descritte le metodologie lavorative e i materiali che saranno poi utilizzati per la costruzione dei veicoli.

Il Cliente si riserva la facoltà, di inviare (anche per più di una volta) presso il Fornitore o presso lo Stabilimento di Produzione indicato dal Fornitore, propri Incaricati, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni della presente Specifica, al contenuto dell'offerta e del Contratto di fornitura.

Anche in questo caso tutte le possibili spese e oneri per l'organizzazione del tutto [compresi i costi riguardanti il vitto/alloggio/viaggio/trasferimenti vari per n° **4** (quattro) dipendenti dell'Azienda/e (o Consulenti della stessa)] sono a carico del Fornitore.

L'esito positivo o con riserva oppure negativo dell'eventuale collaudo in corso di produzione sarà eventualmente formalizzato con apposito verbale sottoscritto dagli Incaricati del Cliente e consegnato, in copia, al Fornitore.

Qualora il Cliente non si riservi la facoltà di cui sopra, il collaudo in corso di produzione si intenderà implicitamente non indispensabile. In questo particolare caso, non sarà necessario stilare alcun apposito verbale fra le parti. In ogni caso resta inteso che, anche nel caso in cui l'Azienda rilevasse difformità inerenti alla costruzione o all'allestimento del veicolo successivamente alla produzione, il Fornitore, come anche riportato all'art. **6.9**, in seguito è sempre tenuto ad intervenire al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche richieste nella documentazione a base di Gara.

## 6.5 – Collaudo “iniziale” di accettazione

Il primo autobus del lotto (“veicolo protoserie”, cioè veicolo propedeutico alla successiva produzione della commessa dell'intero lotto dei veicoli), una volta completato anche nell'allestimento particolare/aggiuntivo e pronto alle verifiche, sarà sottoposto, presso lo Stabilimento di Produzione del Fornitore, da parte dei Tecnici incaricati dall'Azienda, ad un **collaudo “iniziale” di accettazione** al fine di accertare la completezza di ogni sua parte e la rispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni del Capitolato ed al Contratto di Acquisto di fornitura nonché la completezza degli allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti richiesti. In ordine a tale collaudo, che dovrà essere effettuato dall'Azienda entro **21** (ventuno) giorni di calendario dalla data di “messa a disposizione” del veicolo da parte del Fornitore presso il suo Stabilimento di Produzione, sarà lo stesso Fornitore ad informare preventivamente e ufficialmente l'Azienda della possibilità di eseguire i correlati controlli e test del caso in loco. La data di tale “messa a disposizione” del veicolo ai fini del collaudo dovrà essere formalizzata con comunicazione ufficiale inviata con anticipo pari ad almeno **14** (quattordici) giorni di calendario rispetto a tale stessa data.

Durante il collaudo “iniziale” di accettazione potrà anche essere richiesta l'effettuazione di una prova con veicolo in movimento (su strada o su pista) ed anche l'esecuzione di varie altre prove (tenuta della carrozzeria all'acqua, tenuta impianto pneumatico, efficienza impianto climatizzazione e riscaldamento nonché frenante con prova su banco freno a rulli, verifica delle sicurezze e funzionalità, esame del sottoscocca dal basso tramite utilizzo di fossa di ispezione o ponte elevatore, etc.).

Qualora in sede di visita per l'effettuazione del collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo “protoserie” fossero rilevati, durante i controlli e i test, difetti o carenze nelle parti strutturali o meccaniche, di carrozzeria o nell'allestimento, anche in riferimento a singoli accessori o dotazioni oppure apparecchiature, la Ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere tutte le difformità e deficienze accertate dall'Azienda, nonché ad apportare le modifiche o aggiunte necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. A seguito di segnalazione dell'Azienda, il Fornitore dovrà anche provvedere alla sostituzione e/o rifacimento della parti/allestimenti oggetto di difformità. Potranno inoltre, durante tale collaudo e a titolo gratuito, essere formalmente richieste dalla Commissione di Collaudo delle piccole modifiche o piccole migliorie, comunque “non sostanziali”, motivate da esigenze di servizio e/o sicurezza e/o normativa e/o tecniche.

Dopo aver provveduto alle opere di ripristino o modifica necessarie, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda, questo al fine che venga predisposto nuovamente il collaudo “iniziale” di accettazione. In alternativa, l'Azienda potrà riservarsi di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli adeguamenti richiesti.

Al successivo superamento del collaudo “iniziale” di accettazione o avendo l'Azienda preso atto della dichiarazione di adeguamento del Fornitore, il Fornitore potrà procedere alla produzione o all'allestimento dei rimanenti autobus del lotto come da caratteristiche formalmente approvate per il veicolo “protoserie”.

L'Azienda si riserva di effettuare fotografie o riprese in Stabilimento, attinenti alla produzione dei veicoli da fornire e dello stesso veicolo “protoserie”, senza che il Fornitore abbia niente da eccepire.

Le spese di viaggio e trasferimenti vari, vitto e alloggio per n° **4** (quattro) tecnici collaudatori dell'Azienda/e (o Consulenti della stessa), per raggiungere lo Stabilimento di Produzione,

ogniqualevolta ciò si rendesse necessario ad insindacabile giudizio dell'Azienda/e per procedere ad una verifica in Stabilimento, saranno a carico del Fornitore (così come è a carico del Fornitore l'organizzazione logistica della trasferta).

E' prevista la possibilità, insindacabilmente discrezionale per l'Azienda, in sede di collaudo, di operare un'accettazione con riserva, qualora il veicolo non rispetti talune, ma solo marginali, condizioni di fornitura ("difformità non sostanziali"). Il valutare se una difformità è di tipo "sostanziale" o "non sostanziale" è comunque sempre una insindacabile decisione della Commissione di Collaudo. L'esito positivo o con riserva oppure negativo dell'eventuale collaudo "iniziale" di accettazione sarà formalizzato con verbale sottoscritto dalla Commissione di Collaudo e consegnato, in copia, al Fornitore.

## 6.6 – Collaudo "intermedio" di accettazione/consegna

Dopo l'arrivo del mezzo/i in Sardegna, prima dell'immatricolazione, seguirà un **collaudo "intermedio" di accettazione/consegna**. Il Fornitore comunicherà all'Azienda l'approntamento degli autobus da sottoporre a collaudo solo dopo che i veicoli si trovino effettivamente in Sardegna e solo dopo che siano stati completamente preparati e pronti per essere sottoposti al collaudo.

A tale scopo il Fornitore metterà a disposizione i veicoli in una propria area o struttura presso il Comune di **Cagliari** o in stretta prossimità del Comune di **Cagliari**. In alternativa, e solo se di comune accordo, la "messa a disposizione" potrà avvenire anche presso le pertinenze ARST di **Cagliari** o presso lo Stabilimento del Fornitore. Entro **14** (quattordici) giorni di calendario dalla data di "messa a disposizione" l'Azienda inizierà a verificare la funzionalità dei mezzi nonché la perfetta corrispondenza delle caratteristiche tecniche degli stessi con quelle richieste nei documenti a base di Gara. Per tali verifiche, da effettuarsi in contraddittorio, il Fornitore metterà a disposizione dell'Azienda un proprio staff di tecnici perfettamente istruiti sull'utilizzo e sulle funzionalità del veicolo (nonché abilitati alla conduzione dello stesso) ed anche una targa prova. Il processo di verifica di ciascun gruppo di veicoli messi a disposizione terminerà, in linea di massima e salvo imprevisti vari e/o impedimenti in corso d'opera, entro **30** (trenta) giorni di calendario.

In tale fase, qualora il veicolo non rispetti talune, ma solo marginali, condizioni di fornitura è prevista la possibilità, insindacabilmente discrezionale per l'Azienda, di rilasciare un'accettazione con riserva. Tra le cause che possono dar luogo ad accettazione con riserva potrebbero, ad esempio, citarsi lievi difformità negli allestimenti interni, lievi difformità rispetto a quanto riportato nell'allegato **B** "caratteristiche tecniche veicoli" e nell'allegato **E** "telematica di bordo", piccole mancanze facilmente sanabili, etc. (tutte comunque classificabili, a discrezione della Commissione di Collaudo, come "difformità non sostanziali"). In tali casi l'Azienda si riserva di concordare con il Fornitore un termine per l'esatto successivo adempimento, questo al fine di regolarizzare e formalizzare il tutto.

In caso di esito positivo del collaudo "intermedio" di accettazione/consegna, la data di "messa a disposizione" del singolo veicolo sarà quella presa come riferimento per il calcolo delle correlate eventuali penali per ritardata consegna. In caso di esito positivo del collaudo "intermedio" di accettazione/consegna, il Fornitore potrà poi procedere con l'immatricolazione del/i veicolo/i.

Anche nel caso in cui la Commissione di Collaudo intervenga per le verifiche dopo il termine dei **14** giorni di calendario e il collaudo "intermedio" abbia esito positivo, l'eventuale penale per ritardata consegna sarà conteggiata sempre con riferimento alla data comunicata dal Fornitore per la "messa a disposizione" del veicolo.

Il collaudo "intermedio" sarà positivo quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- risultati superato, con esito positivo, il collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo protoserie;
- il veicolo sia identico e conforme al veicolo protoserie già collaudato, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori, pienamente funzionale in tutti i suoi aspetti;
- sia presente, per ogni singolo autobus, l'estratto tecnico (“certificato di conformità” – “c.o.c.”) necessario per l'immatricolazione e per la richiesta del relativo nullaosta alla Regione Sardegna. In assenza di questo documento non si potrà neanche procedere con la ‘messa a disposizione’ del veicolo;
- sia presente in loco la documentazione e il materiale (si veda art. **10.2**) a completamento della fornitura.

L'esito del collaudo “intermedio” sarà formalizzato tramite redazione di mirato verbale (redatto e sottoscritto dalla Commissione di Collaudo) ad uso interno. Su esplicita richiesta, copia elettronica del suddetto verbale sarà inviata anche al Fornitore.

Qualora il collaudo “intermedio” avvenga con riserve, causa minime/insignificanti difformità, ma il veicolo possa essere comunque idoneo all'utilizzo a insindacabile giudizio dell'Azienda, l'Azienda si riserva di trattenere una limitata parte del pagamento la cui quantificazione sarà da effettuarsi caso per caso.

In alternativa, il Fornitore dovrà soddisfare, entro una data prefissata dalla Commissione di Collaudo, le richieste dell'Azienda per regolarizzare le modeste e facilmente sanabili difformità eventualmente riscontrate. In tale evenienza, la Commissione di Collaudo si riserverà anche se ripetere o non ripetere il collaudo in loco per la verifica supplementare del veicolo.

In caso di esito negativo del collaudo “intermedio”, il Fornitore dovrà invece provvedere a rimuovere a propria cura e spese le cause delle contestazioni opportunamente allo stesso segnalate dall'Azienda per iscritto e, successivamente, a comunicare all'Azienda la nuova disponibilità (nuova “messa a disposizione”) del veicolo o dei veicoli per un successivo collaudo “intermedio” da tenersi in nuova data, comunque sempre entro **14** (quattordici) giorni di calendario dalla nuova data di “messa a disposizione”.


Questo si ripeterà eventualmente fino a quando il collaudo “intermedio” non avrà esito positivo. In tale evenienza, nell'ipotesi che la Commissione di Collaudo intervenga per le verifiche entro il **14°** giorno dalla data della nuova “messa a disposizione” del veicolo, i tempi saranno conteggiati considerando come data di consegna la data della nuova “messa a disposizione” del veicolo in corrispondenza della quale il collaudo “intermedio” ha avuto esito positivo. Nell'ipotesi in cui, invece, la Commissione di Collaudo intervenga per le verifiche oltre il **14°** giorno, gli eventuali giorni di calendario in eccesso rispetto ai **14** giorni di calendario tollerati per l'effettuazione del collaudo “intermedio” saranno detratti dal calcolo della eventuale penale per ritardata consegna del singolo veicolo.

Tale globale procedura potrà pertanto dar luogo anche a ritardi di consegna che comporteranno l'applicazione di penalità secondo quanto specificato alle penalità per ritardata consegna.

## 6.7 – Collaudo “finale”

Infine, sarà previsto un **collaudo “finale”** che sarà positivo quando, unitamente alla consegna materiale del veicolo, si verificano anche tutte le seguenti condizioni:

- risultati superato, con esito positivo, il collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo protoserie;
- risultati superato, con esito positivo, il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna per il veicolo in questione;

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

- l'autobus sia stato regolarmente trasferito, ad onere del Fornitore, all'indicato Deposito dell'Azienda interessata all'acquisizione, immatricolato, iscritto al P.R.A., targato e dotato dei documenti necessari alla circolazione su strada;
- il sistema autobus risulti perfettamente funzionante e pronto all'uso nonché completo ed integro, in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori anche complementari/minori;
- il veicolo sia conforme alle Norme di Legge ed ai regolamenti italiani in vigore nonché alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato Regolamento di Esecuzione e ad eventuali norme non citate ovvero successive modificazioni od eventuali integrazioni di norme al momento della immatricolazione;
- sia presente apposito documento attestante la consegna (documento di trasporto o bolla di consegna o similare) del sistema autobus;
- risultino essere stati svolti i corsi di formazione del Personale previsti;
- la "Struttura Tecnica" di supporto sia del tutto ben definita, funzionale e già notificata all'Azienda;
- risulti consegnata tutta la documentazione (nessun documento escluso) e materiale a completamento della fornitura;
- risultino consegnate le eventuali varie forniture accessorie;
- risultino essere assolti tutti gli eventuali adempimenti doganali;

Gli autobus rifiutati nel collaudo "finale" non potranno essere considerati come consegnati.

Se il mancato superamento del collaudo "iniziale" o del collaudo "intermedio" di accettazione dovesse comportare un ritardo dei termini di consegna degli autobus, sarà applicata specifica penale quantificata come stabilito.

Qualora tutte le condizioni sopraccitate in elenco dovessero essere soddisfatte positivamente, il collaudo "finale" sarà formalizzato tramite redazione di mirato verbale (redatto e sottoscritto dalla Commissione di Collaudo) ad uso interno e che potrà essere specifico per ciascun veicolo oppure anche cumulativo per gruppo o per la totalità dei mezzi purché appartenenti allo stesso lotto. Su esplicita richiesta del Fornitore, copia elettronica di tale verbale di collaudo sarà inviata anche allo stesso.

Una volta che sarà avvenuta l'immatricolazione del singolo veicolo con rilascio delle targhe e della carta di circolazione, il Fornitore avrà un tempo di tolleranza, a partire dalla data di immatricolazione, di n° 7 (sette) giorni di calendario per trasferirlo su strada al Deposito dell'Azienda alla quale è destinato. Oltre tale termine è infatti prevista una penale giornaliera per ritardato trasferimento finale la cui entità economica è uguale a quella stabilita al punto 5.2 - lettera "a".

Nel caso di esito negativo di uno o più dei collaudi sopraccitati, si potrà verificare la possibilità di ritardi che comporteranno l'applicazione di penali come stabilite da Capitolato.

## 6.8 – Eventuale collaudo "definitivo"

Dopo la scadenza del periodo di "garanzia di base" e comunque prima che venga svincolato il deposito cauzionale a copertura del periodo di "garanzia di base", se l'Azienda lo riterrà necessario sarà effettuato un collaudo "definitivo", previo preavviso di 14 (quattordici) giorni di calendario al Fornitore il quale avrà facoltà di parteciparvi ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di mancata sua presenza.

Qualora l'Azienda non ritenesse necessario procedere al collaudo "definitivo" entro i termini sopraccitati (nel caso in cui i veicoli della fornitura, nel periodo di "garanzia di base", avessero dimostrato, durante il loro utilizzo, di possedere gli ottimali requisiti in quanto a funzionalità e affidabilità relativamente all'uso al quale gli stessi erano destinati), il medesimo collaudo si intende

tacitamente superato con esito positivo e non sarà neanche necessario stilare alcun verbale fra le parti. Eventuali riserve saranno comunque notificate al Fornitore.

Il collaudo "definitivo", se invece da effettuare, si articolerà secondo un programma di esecuzione prestabilito dall'Azienda e sarà effettuato dall'Azienda su uno o più veicoli del lotto, anche scelti "a campione", e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salvo la facoltà dell'Azienda di stabilire ulteriori accertamenti volti ad accertare la rispondenza del veicolo all'uso previsto. I veicoli del lotto si considereranno definitivamente collaudati con esito positivo soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- controllo generale del/i veicolo/i, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, con esito positivo;
- marcia su strada, con esito positivo;
- eliminazione di tutti i possibili difetti manifestatisi nel periodo antecedente, e ricadenti nelle casistiche delle varie garanzie (prestabilite nell'art. 4 "garanzie"), nonché resi noti dall'Azienda al Fornitore.

In caso di esito negativo, del collaudo "definitivo" in argomento, non si darà seguito allo svincolo della cauzione in corso di validità fino ad avvenuta eliminazione, da parte del Fornitore, delle cause che non hanno consentito il superamento del collaudo stesso.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto dell'Azienda di incamerare la cauzione, nella sua globalità, qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le cause suddette.

L'esito del collaudo "definitivo", solo se effettivamente effettuato, sarà formalizzato con apposito verbale (che potrà essere specifico per ciascun veicolo o cumulativo per gruppo di veicoli o per tutti i mezzi appartenenti allo stesso lotto e in dotazione all'Azienda) redatto e sottoscritto dalla Commissione di Collaudo ovvero, in presenza del Fornitore, congiuntamente tra le parti. Su esplicita richiesta del Fornitore, copia elettronica di tale verbale di collaudo sarà inviata anche allo stesso.

#### **6.9 – Rispetto delle conformità alle richieste dell'Allegato B "caratteristiche tecniche veicoli" e dell'allegato E "telematica di bordo" nonché del principio della omogeneità fra le corrispondenti parti con le quali sono allestiti i veicoli dello stesso lotto**

Il Fornitore è comunque tenuto (per n° 10 anni post-immatricolazione dell'ultimo veicolo del lotto) a suo completo onere, al ripristino/sostituzione o alla modifica ovvero all'aggiunta di dispositivi/allestimenti/componenti/elementi/parti/elementi o similari che, occasionalmente, venissero rilevati dall'Azienda come non corrispondenti o mancanti ovvero non funzionali rispetto a quanto previsto nell'Allegato B "caratteristiche tecniche veicoli" e nell'allegato E "telematica di bordo" e per i quali, per svariate motivazioni, non sia stato possibile accertare tali difformità non solo in sede dei vari collaudi ma anche successivamente a questi. Quanto sopra, è valido, a livello generale, per vizi e/o difetti occulti che dovessero manifestarsi, a carattere sistematico o non sistematico, dopo i vari collaudi.

Quanto sopra è identicamente valido (sempre per n° 10 anni post-immatricolazione dell'ultimo veicolo del lotto in dotazione all'Azienda) anche per tutte le altre parti normalmente componenti il veicolo (oltre che per le parti sopraccitate) che fossero eventualmente rilevate dall'Azienda come **diverse**/non conformi/mancanti rispetto a quelle corrispondenti e presenti sugli altri autobus dello stesso identico lotto: anche in questo caso, il Fornitore è tenuto (a suo completo onere, niente escluso) alla sostituzione (dopo smontaggio) delle parti **diverse**/ non conformi/mancanti con altre parti perfettamente identiche a quelle regolarmente conformi e presenti sugli altri autobus.

#### **6.10 – Precisazioni per l'avvenuta consegna**

Il veicolo si intende effettivamente consegnato quando ricorrono le condizioni indicate nel paragrafo collaudo "intermedio": in caso di esito positivo del collaudo "intermedio", la data di "messa a disposizione" del singolo veicolo sarà quella presa come riferimento per il calcolo di eventuali penali per ritardata consegna.

La "messa a disposizione" dei veicoli per l'effettuazione del collaudo "intermedio" dovrà essere effettuata presso un'area o struttura del Fornitore ubicata nel Comune di **Cagliari** o in stretta prossimità del Comune di **Cagliari** o, se di comune accordo, presso lo stabilimento del Fornitore.

Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna comporti la necessità di varianti dei veicoli dettate da vincoli legislativi, qualunque spesa connessa con l'adeguamento sarà a carico del Fornitore, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per la gestione dei veicoli adeguati.

La eventuale firma apposta sul documento di trasporto o bolla di consegna o similare non costituirà l'accettazione del veicolo.


## **ARTICOLO 7 – "GARANZIA PROLUNGATA" - REGOLE PER LAVORAZIONI RICOMPRESSE IN "GARANZIE DI LUNGO PERIODO", "CAMPAGNE DI RICHIAMO" O "AGGIORNAMENTI"**

### **7.1 – "Garanzia prolungata" per i lavori effettuati nell'ultimo anno dei vari periodi - "Garanzia prolungata" per lavori da eseguirsi in "garanzia di base"/"full service"/"garanzia di lungo periodo" ma non eseguiti per negligenza/mancanza del Fornitore**

Come regola generale da tenere in considerazione, si precisa che la validità della "garanzia prolungata" è riferita ad un ben determinato periodo di tempo (tale garanzia è valida per i successivi 12 mesi a partire dalla data di riconsegna del veicolo dopo l'effettuazione dell'intervento) ma non è vincolata, sempre per validità, alla percorrenza chilometrica che viene effettuata dal veicolo nel medesimo periodo (la percorrenza è infatti illimitata in tale periodo temporale).

I lavori **effettuati** dal Fornitore nell'ultimo anno (cioè negli ultimi 365 giorni) di **periodo di manutenzione in "full service" (o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato)** sono coperti da una "garanzia prolungata" (valida per i successivi 12 mesi, con decorrenza calcolata dalla data di riconsegna del veicolo dopo l'effettuazione dell'intervento) così come gli eventuali lavori, che dovevano essere eseguiti in "full service" (o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato) ma che poi sono stati in realtà **non eseguiti** dal Fornitore a suo tempo per sua negligenza/mancanza o trascuratezza, sono coperti da una "garanzia prolungata" (valida per i successivi 12 mesi, con decorrenza calcolata dalla data di termine del servizio manutentivo in "full service" o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato) della quale l'Azienda usufruirà per effettuare in conto proprio (qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse eseguirle) le lavorazioni rinvenute come mancanti (o comunque equiparabili a mancanti poiché non eseguite alla regola dell'arte) e formalmente contestate.

Dopo la cessazione del periodo in regime di "full service" (o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato), la "garanzia prolungata" è pertanto invocabile dall'Azienda nei confronti del Fornitore per richiedere la riesecuzione di lavorazioni non effettuate originariamente a regola dell'arte o effettuate ma rivelatesi successivamente difettose

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

oppure per richiedere l'esecuzione di lavorazioni a suo tempo dovute ma non eseguite per mancanze/negligenze del Fornitore.

Qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse adempiere a quanto di sua competenza, la "garanzia prolungata" legittima anche le richieste di addebito pervenute al Fornitore da parte dell'Azienda per tali lavorazioni contestate ed effettuate o da eseguirsi durante la vigenza del periodo in regime di "full service" (*o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato*). Tale addebito sarà formalizzato, a discrezione dell'Azienda, tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo similare.

**Anche** i lavori **effettuati** dal Fornitore nell'ultimo anno (cioè negli ultimi 365 giorni) di **periodo di "garanzia di lungo periodo"** sono coperti da una "garanzia prolungata" (valida per i successivi **12** mesi, con decorrenza calcolata dalla data di riconsegna del veicolo dopo l'effettuazione dell'intervento) così come gli eventuali lavori, che si sarebbero dovuti eseguire in "garanzia di lungo periodo" ma che poi sono stati in realtà **non eseguiti** dal Fornitore a suo tempo per sua negligenza/mancanza o trascuratezza, sono coperti da una "garanzia prolungata" (valida per i successivi **12** mesi, con decorrenza calcolata dalla data di termine della "garanzia di lungo periodo") della quale l'Azienda usufruirà per effettuare in conto proprio (qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse eseguirle) le lavorazioni rinvenute come mancanti (o comunque equiparabili a mancanti poiché non eseguite alla regola dell'arte) e formalmente contestate. Gli eventuali correlati addebiti del caso, qualora il Fornitore non intendesse adempiere ai dovuti interventi dopo formale richiesta costringendo l'Azienda ad intervenire in conto proprio, saranno formalizzati, a discrezione della stessa Azienda, tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo similare.

Successivamente al periodo in regime di "full service" (*o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato*), i termini e le penalità di riferimento per lavorazioni annoverabili come interventi per "garanzie prolungate" sono identici a quelli già previsti per interventi in regime di "full service" (*o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato*). Sempre successivamente a tale periodo, la consegna e il ritiro del veicolo che deve essere sottoposto a interventi per "garanzie prolungate" è a carico dell'Azienda come lo è pure necessaria per il trasferimento.

## **7.2 – Regole particolari per lavorazioni ricomprese in "garanzie di lungo periodo", "campagne di richiamo" o "aggiornamenti" da eseguirsi da parte del Fornitore nel periodo di "garanzia di base" ed anche successivamente al periodo di "garanzia di base"**

Sia nel periodo di "garanzia di base" sia successivamente al periodo di "garanzia di base", i termini e le penalità di riferimento per lavorazioni di risanamento annoverabili come interventi per "garanzie di lungo periodo", "campagne di richiamo", "aggiornamenti" o similari sono fra loro identici.

Nel primo periodo di manutenzione "full service" (*o in "garanzia di base", qualora il servizio manutentivo in "FU.SE" non sia stato attivato*), il ritiro e la riconsegna del veicolo che deve essere sottoposto a lavori (contemplati come casistica in interventi di "garanzie di lungo periodo", "campagne di richiamo" o di "aggiornamento" o similari) è sempre a carico del Fornitore (mentre è a carico dell'Azienda l'energia elettrica/idrogeno necessaria per il trasferimento).

Trascorso il primo periodo di manutenzione “full service” (o di “garanzia di base”, qualora il servizio manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato), la consegna e il ritiro del veicolo che deve essere sottoposto a lavori ad onere del Fornitore (contemplati come casistica in interventi di “garanzie di lungo periodo”, “campagne di richiamo” o di “aggiornamento” o similari) è stavolta a carico dell’Azienda come è pure a carico di questa l’onere per l’energia elettrica/idrogeno necessaria per il trasferimento.

In entrambe le precedenti situazioni, tutti gli interventi da eseguirsi all’interno delle “garanzie di lungo periodo”, delle “campagne di richiamo” e degli “aggiornamenti” dovranno anche essere comunque preventivamente e formalmente notificati dal Fornitore all’Azienda, prima che di fatto possa essere eseguito alcun intervento. In particolare, ad ultimazione dei lavori, il Fornitore dovrà sempre regolarmente rilasciare all’Incaricato locale dell’Azienda un documento “chiusura di commessa” (possa essere questo un “D.D.T. fine lavori” o “bolla fine lavori” o similare) dove si evinca la descrizione delle operazioni eseguite sul singolo veicolo.

Anche per il caso di interventi relativi a “campagne di richiamo” o ad “aggiornamenti” o similari si tenga presente che la validità della “garanzia prolungata” è riferita ad un ben determinato periodo di tempo (la garanzia è, anche in questa eventualità, valida per i successivi **12** mesi a partire dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento, compresa la copertura per eventuali ricambi impiegati nella esecuzione dei lavori) ma non è vincolata, sempre per validità, rispetto alla percorrenza chilometrica che viene effettuata dal veicolo nel medesimo periodo (la percorrenza è infatti illimitata in tale periodo temporale).

## **ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO FINALE VEICOLI - REGISTRAZIONE DELLA PROPRIETA’ DEI VEICOLI - ATTIVAZIONE/PRIMA CALIBRATURA DEL CRONOTACHIGRAFO – DOCUMENTO ATTESTANTE LA CONSEGNA VEICOLO DOPO TRASFERIMENTO FINALE**

A seguito del singolo collaudo “intermedio” con esito positivo, il Fornitore si attiverà per l’immatricolazione del singolo veicolo o gruppo di veicoli, a sua cura e spese, fermo restando l’impegno del Cliente alla firma delle necessarie deleghe ed alla consegna al Fornitore della parte speciale di documentazione (ad es. “nullaosta per immatricolazione”) richiesta dagli Uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (U.M.C., ex M.C.T.C.) e/o dalla prescelta Agenzia di Pratiche Automobilistiche per l’immatricolazione degli autobus destinati a servizio pubblico di linea. Il **trasferimento finale** del veicolo/i, a completo onere del Fornitore, avverrà successivamente all’immatricolazione e sarà effettuato a domicilio presso l’indicato/i Deposito/i del Cliente. Si precisa che la consegna avverrà in area pubblica, negli immediati pressi dell’accesso alle aree e sedi aziendali del Cliente ma senza necessità di accedere a queste.

**Il trasferimento finale al domicilio dell’Azienda di ciascun autobus spettante deve intendersi regolarmente effettuato una volta che il mezzo sia entrato in possesso del Cliente nelle immediate vicinanze delle proprietà dell’Azienda e qualora sia perfettamente funzionante, completo e integro in ogni sua parte e in ogni allestimento e/o accessorio nonché dotazioni varie. Lo stesso veicolo dovrà altresì essere regolarmente immatricolato e iscritto al P.R.A. con dotazione di targa (il tutto dovrà avvenire a cura e spese della Ditta fornitrice).**

La Ditta aggiudicataria assumerà, dal momento stesso della aggiudicazione, l’obbligo di provvedere alla fornitura, secondo le condizioni previste dalle presenti norme.

Sono a carico della Ditta fornitrice (oltre che le spese di trasporto e consegna ovvero trasferimento del veicolo al domicilio del Cliente nonché immatricolazione e iscrizione al P.R.A.) anche tutte le

spese per l'eventuale omologazione in Italia del veicolo nella sua versione base/definitiva, di formalizzazione dei Contratti, di bollo, di registrazione o similari.

Sono anche a carico della Ditta Fornitrice le spese per tutte le possibili formalità amministrative od anche documentali (sia di tipo cartaceo che elettronico) e burocratiche (da effettuarsi presso un'Agenzia di Pratiche Automobilistiche di gradimento da parte dell'Azienda, localizzata a **Cagliari** e unica per le gestioni delle pratiche del singolo lotto), necessarie per l'immatricolazione dei nuovi autobus (compresi gli oneri per i diritti vari per il rilascio di targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà) nonché per la redazione della totalità delle pratiche (di qualsiasi tipo possano queste essere) da presentare presso gli sportelli dell'U.M.C. e del P.R.A.

Sono altresì a carico della Ditta fornitrice le spese per tutte le possibili formalità amministrative od anche documentali (sia di tipo cartaceo che elettronico) e burocratiche per l'alienazione dei vecchi autobus abbinati nella sostituzione coi nuovi veicoli (compresi gli oneri per i diritti vari per l'annullamento targhe e carte di circolazione con finale versamento delle stesse presso gli sportelli dell'U.M.C.) nonché per la redazione della totalità delle pratiche (di qualsiasi tipo possano queste essere) da presentare presso gli sportelli dell'U.M.C. e del P.R.A.

Anche l'onere per il ritiro dei documenti dagli sportelli dell'U.M.C. e del P.R.A. rimane a carico del Fornitore come altresì è sempre suo onere la consegna degli stessi al domicilio dell'Azienda.

Pure l'onere per il ritiro delle nuove targhe (con correlati documenti) dei nuovi veicoli dagli sportelli dell'U.M.C. rimane a carico del Fornitore che successivamente dovrà inoltre provvedere al montaggio delle stesse sui veicoli.

L'eventuale collaudo ufficiale e l'immatricolazione dei veicoli dovranno essere svolti dall'U.M.C. di **Cagliari** a completo onere del Fornitore: in particolare, il Fornitore si occuperà pure degli aspetti logistici dell'eventuale collaudo ufficiale (come, ad esempio, interessarsi di fissare appuntamento con i Funzionari della U.M.C. per il giorno del collaudo ufficiale, organizzare il trasferimento del/i veicolo/i con propria targa prova e proprio personale presso la sede della U.M.C. il giorno del collaudo ufficiale, inserire a bordo veicolo le pratiche cartacee necessarie alla U.M.C. per l'immatricolazione, etc.).

E' anche onere del Fornitore la consegna/ritiro al domicilio del Cliente di qualsiasi tipo di documento necessario per garantire l'immatricolazione dei nuovi autobus e per garantire l'alienazione dei vecchi veicoli ad essi abbinati nella sostituzione.

L'onere per l'attivazione e prima calibratura dei cronotachigrafi digitali, prima del trasferimento finale degli autobus, rimane a carico del Fornitore. Nella certificazione che sarà rilasciata dal Centro Autorizzato calibratura e revisioni periodiche cronotachigrafi (e che dovrà essere anche questa consegnata all'Azienda in occasione del trasferimento finale del veicolo), dovrà comparire, oltre il numero di telaio, anche il numero di targa del mezzo. L'attivazione e la prima calibratura del cronotachigrafo dovrà essere effettuata dal Fornitore, pertanto, solo a veicolo targato.

A trasferimento finale (a domicilio) del veicolo avvenuto, il Fornitore consegnerà all'Azienda una regolare bolla di consegna o "D.D.T." o documento simile dal quale si evincerà, oltre la targa/n° telaio/matricola aziendale/marca e modello dell'autobus, anche la data di effettiva e finale presa in carico del mezzo da parte dell'Azienda stessa.

## **ARTICOLO 9 - IMMATRICOLAZIONE**

La classificazione del veicolo all'immatricolazione dovrà essere quella di "**autobus per trasporto pubblico di persone**". Gli autobus dovranno essere immatricolati, a cura e spese del Fornitore, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria.

Ciascun autobus sarà intestato a nome dell'Azienda acquirente.

In ogni caso il Fornitore dovrà assicurare e accertarsi che gli autobus siano conformi, in tutto e per tutto, alla normativa vigente in Italia al momento della immatricolazione.

Il veicolo dovrà essere conforme alle Norme di Legge ed ai regolamenti italiani in vigore nonché alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato Regolamento di Esecuzione e ad eventuali norme non citate ovvero successive modificazioni od eventuali integrazioni di norme che possano intervenire fino al momento della immatricolazione.

Inoltre i veicoli offerti dovranno essere, sempre all'atto della immatricolazione, rispondenti a tutta la normativa vigente oltre che necessaria per l'immatricolazione in Italia nonché omologati nella loro versione definitiva alla normativa vigente e alle specifiche del presente Capitolato.

Per l'Azienda acquirente beneficiaria titolare di Contratto di Servizio, così come da elenco presente nel Programma di Investimento, resta inteso che i veicoli acquistati con il finanziamento saranno di proprietà della medesima, salvo il vincolo di reversibilità all'Ente Pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari dello stesso previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo o del valore di subentro dei beni indispensabili individuato in base ai valori di mercato e secondo i criteri di cui alla Misura 9 dell'all. A alla deliberazione n° 154 del 11/11/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il materiale rotabile potrà essere utilizzato esclusivamente per il traffico in regime di obblighi di servizio pubblico e, sulla carta di circolazione del veicolo o documento equivalente, dovrà essere inserito il vincolo di destinazione al servizio di trasporto pubblico locale. Sulla carta di circolazione dovrà anche essere inserito (salvo impedimenti da parte dei competenti Uffici che non consentano di procedere in tale senso) il vincolo di reversibilità al fine di consentire alla Regione Autonoma della Sardegna di poter attestare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rispetto del medesimo vincolo.

## **ARTICOLO 10 – CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE – DOCUMENTAZIONE, MATERIALE E VARIE DA CONSEGNARE O APPRONTARE A CORREDO DELLA FORNITURA**


### **10.1 – Corsi di formazione del personale aziendale**

La Ditta fornitrice si impegna a tenere, a proprio onere, presso la località di **Sassari**, un corso di formazione in aula per il Personale Aziendale addetto alla manutenzione, della durata di almeno **2 distinti giorni**, e un corso teorico in aula, sempre presso **Sassari**, della durata di almeno **2 distinti giorni**, per il Personale Aziendale addetto alla guida.

Tutti i singoli corsi dovranno essere tenuti in locali messi a disposizione dal Fornitore.

Per tutti i singoli corsi, la capacità dei locali messi a disposizione dal Fornitore per ospitare i partecipanti alla formazione dovrà essere preventivamente concordata con ARST.

In particolare, durante il corso per i Manutentori dovranno essere anche impartite, come materia di formazione, le informazioni necessarie per l'utilizzo della strumentazione/apparati esterni di diagnostica per la ricerca guasti (dovrà essere quindi anche previsto un apposito modulo formativo per l'utilizzo di tutti i sistemi diagnostici e di prova) mentre nel corso per i Conducenti dovrà anche essere compresa, sempre come materia di formazione, una spiegazione del funzionamento del cronotachigrafo digitale di bordo e dell'impianto di climatizzazione/riscaldamento nonché della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabili ovvero dell'intero impianto estinzione incendi ed anche una sommaria introduzione (nozioni di base) degli impianti telematici di bordo forniti.

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

Inoltre, è anche richiesto che la Ditta fornitrice si impegni a tenere a **Sassari** (ancora a suo onere), e sempre presso un locale messo a disposizione dal Fornitore, un aggiuntivo corso di formazione (durata di almeno **2 distinti giorni**) per lo specifico Personale addetto alla gestione operativa degli apparati telematici di bordo al fine che lo stesso possa acquisire le cognizioni per la programmazione, il settaggio, la regolazione e la inizializzazione degli apparati/impianti stessi e dei relativi Sistemi.

L'articolazione di tutti i corsi sopracitati e della formazione da effettuarsi dovrà essere preventivamente concordata con l'ARST così come dovranno essere concordate con ARST anche le date e orari in cui i corsi dovranno svolgersi.

Il Fornitore, pertanto, dovrà formalmente comunicare ad ARST, con ragionevole anticipo, una proposta sulla articolazione (compresi gli effettivi contenuti) dei corsi sopracitati e della formazione nonché proporre le date e orari in cui intenderebbe effettuare i corsi medesimi.

In occasione dei vari corsi di formazione (addestramento) del Personale, dovrà essere fornita, per ogni partecipante, n° 1 copia esauriente e descrittiva, come materiale didattico, di un fascicolo cartaceo trattante l'oggetto del corso specifico medesimo. La messa a disposizione degli apparecchi didattici da utilizzare durante i corsi (ad es. lavagna luminosa) è un onere del Fornitore. Nel corso per gli addetti alla manutenzione dovranno essere fornite delle nozioni anche sui sistemi di ricarica carrellati ("carica batterie carrellabili").

Anche la capacità e la localizzazione delle aule che il Fornitore proporrà per i corsi di formazione per gli apparati telematici di bordo dovrà essere preventivamente concordata con ARST.

Poiché durante l'effettuazione dei corsi formativi è richiesta, per tutta la durata degli stessi, la presenza in loco di un autobus campione, è onere del Fornitore provvedere all'eventuale doppio trasferimento del mezzo (compresi, a suo carico, oneri accessori come spese per impegno Conducente per il ritiro e per la successiva riconsegna del mezzo, uso targa prova, etc.) presso il luogo ove viene tenuto il corso qualora il veicolo non fosse occasionalmente già presente sul posto.

**\$**

## **10.2 - Documentazione e materiale/varie supplementare da consegnare o approntare a corredo della fornitura**

Premessa: una prima parte della documentazione e del materiale successivamente elencato sarà consegnato all'Azienda, come da quantità previste e in soluzione unica, in distinti contenitori sulla parte esterna dei quali dovrà essere presente un elenco con la dettagliata descrizione del contenuto con correlato carattere alfanumerico caratterizzante l'oggetto della richiesta a base di Capitolato. Copia di tale elenco dovrà essere presente, oltre che all'esterno, anche all'interno del contenitore ove è raccolta la documentazione/materiale. Una seconda parte della documentazione e del materiale successivamente elencato dovrà invece essere consegnata/trasmessa all'Azienda presso il proprio domicilio, in soluzione unica e in modo diretto (telematico o per posta ordinaria oppure "brevi manu").

Tutti i contenuti delle copie su supporto elettronico (CD-ROM o DVD) dovranno poter essere riproducibili, oltreché essere scritti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana. Ogni singolo file su supporto elettronico sarà inoltre nominato riportando la descrizione contratta dell'argomento che riguarda lo stesso file. Nel caso fosse presentata documentazione tecnica o parte della documentazione tecnica redatta in lingua straniera, questa dovrà essere sempre tassativamente corredata da traduzione in lingua italiana della stessa. Inoltre tutte le copie cartacee, anch'esse in lingua italiana, dovranno essere ordinatamente e singolarmente fascicolate ed anche rilegate nonché dovranno poter essere riproducibili con normali macchine fotocopiatrici. Il Fornitore non potrà addurre, in proposito, ragioni connesse a brevetti industriali o similari sia per riproduzioni elettroniche che cartacee.

La documentazione della manutenzione dovrà considerare il veicolo come un tutto unico e non come un insieme di parti dissociate. Inoltre, dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:

- tutta la documentazione tecnica, operativa, etc., riguardante anche quella relativa ad impianti e componenti di sub-fornitori, deve essere fornita in lingua italiana;
- essere fornita su supporto informatico compatibile con i programmi di elaborazione standard e stampabile;
- i manuali, in generale, devono essere prodotti anche su supporto cartaceo, di buona qualità, in modo che ne sia consentito un uso continuo a lungo termine, con fogli separati;
- le copertine devono essere resistenti all'unto, all'umidità ed all'usura, in misura proporzionata agli usi previsti;
- i diagrammi e le illustrazioni non devono essere presentati su fogli separati o in tasche;
- tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine fotocopiatrici.

Tutta la documentazione, qualora vi siano variazioni dei contenuti, dovrà essere gratuitamente confermata o aggiornata dal Fornitore con cadenza annuale.

**Contestualmente alla “messa a disposizione” del primo veicolo del lotto per l’effettuazione del collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, il Fornitore dovrà garantire anche la messa a disposizione di tutta la documentazione e di tutto il materiale previsto nel presente punto per le verifiche del caso, in loco, da parte della Commissione di Collaudo.**

**Si precisa che sulla prima pagina di ogni documento cartaceo di seguito richiesto ovvero sulla custodia e su una superficie di ogni CD-ROM/DVD di seguito richiesto dovrà comparire, sempre in lingua italiana, la sintetica descrizione del contenuto di questo.**

Affinché l'Azienda possa effettuare la corretta manutenzione e gestione del veicolo, la Ditta fornitrice dovrà obbligatoriamente consegnare (insieme, in soluzione unica) all'Azienda, per ogni singolo lotto, la seguente ulteriore documentazione (rigorosamente in lingua italiana e che dovrà essere tenuta aggiornata ed eventualmente spontaneamente reinoltrata all'Azienda, ogniquale volta vi sia qualche modifica, per la durata di almeno **12** anni) e anche consegnare (insieme, in soluzione unica) l'ulteriore materiale/varie di seguito richiesto:

1A) n° **10** (per singolo lotto) copie cartacee del **dettagliato elenco**, singolo punto per singolo punto, di tutta la documentazione, materiale e varie che viene trasmessa dal Fornitore (relativamente a tutti i sottocitati punti). L'elenco riporterà la dettagliata descrizione del contenuto del contenitore con anche correlato carattere alfanumerico (2A, 3A, 4A, etc.) caratterizzante l'oggetto della richiesta a base di Capitolato. Tale elenco dovrà essere presente, oltre che all'esterno, anche all'interno del contenitore ove è raccolta la documentazione/materiale.

2A) n° **5** (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) delle **specifiche costituenti la “scheda lubrificanti e fluidi”** ove saranno riportati, con dettagliate integrative informazioni, i vari tipi di fluidi tecnici (olio motore trazione tipo ATF, olio differenziale, olio o grasso mozzi ruote, olio idroguida, olio ventilatore idrostatico, olio compressore aria climatizzata, grasso ingrassaggio generale, liquido refrigerante, gas impianto clima, liquido lavavetri, etc.) utilizzabili sul veicolo e ammissibili per il Costruttore;

3A) n° **5** (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) dei **disegni quotati e layout dei principali componenti meccanici e di carrozzeria** (autotelaio, motore trazione, differenziale, trasmissione, sospensioni anteriori e posteriori, assale anteriore e posteriore, idroguida, idroventola, alternatore, compressore aria, compressore/i impianto clima, sterzo, porte e sistema

apertura porte, cruscotto Conducente, sedili Conducente e passeggeri, sportelli laterali, botole pavimento e tetto, superfici vetrate, plafoniere illuminazione interna, etc.);

4A) n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) dei **disegni quotati e layout degli schemi elettrici di tutte le apparecchiature aggiunte/impianti aggiunti** (impianto cronotachigrafo digitale, impianto controller e validatrici titoli di viaggio, impianto computer di bordo "CDB", impianto videosorveglianza, impianto video integrato per la gestione sinistri, impianto conta-passeggeri in salita e discesa, impianto per la diffusione audio di annuncio prossima fermata e di linea/destinazione, impianto TVCC, impianto aria climatizzata comparto passeggeri, impianto aria climatizzata posto di guida, impianto riscaldamento da pavimento+tetto e preriscaldatore tipo "webasto", intero impianto estinzione incendi, eventuale impianto ingrassaggio automatico, etc.)

5A) n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) dei **disegni quotati e layout degli impianti di base in generale** (impianto elettrico, impianto frenante, impianto pneumatico, impianto raffreddamento del motore trazione, impianti funzionali, impianto ralla nel caso veicoli snodati, etc.).

6A) n° 5 copie cartacee e n° 5 copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) del manuale (prontuario per il Conducente) di **istruzioni per l'uso e la guida del veicolo**, e del manuale (prontuario per il Conducente) di **istruzioni per l'uso del cronotachigrafo digitale** nonché del manuale (prontuario per il Personale di piazzale) di **istruzioni per l'uso del carica batterie carrellabile**. In particolare, in apposita sezione, il manuale di istruzioni per l'uso e la guida del veicolo dovrà contenere anche le informazioni per l'utilizzo della **rampa ad azionamento manuale** per l'ingresso in carrozzina del disabile e dell'**impianto aria climatizzata**. Sui manuali devono anche essere riportate sotto forma di prospetto, con indicazioni chiare e precise, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l'utilizzo del veicolo e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve rispettare. I manuali cartacei devono essere realizzati in fogli di formato unificato (A5).

7A) n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) del **catalogo nomenclatore di tutte le possibili parti di ricambio del veicolo**: parti di ricambio degli organi meccanici, del motore trazione, del differenziale, dell'autotelaio, della carrozzeria, di tutti gli impianti (elettrico, frenante, pneumatico, alimentazione, raffreddamento motore trazione, etc.), di tutte le parti aggiunte (ad esempio: rampa ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabile, impianto aria climatizzata, intero impianto estinzione incendi, preriscaldatore, etc.) e di tutti i possibili elementi costituenti il veicolo. Anche il catalogo nomenclatore dovrà pertanto essere realizzato in modo uniforme in tutte le sue parti, considerando il veicolo in un unico insieme. Il catalogo dovrà essere anche completo di indice generale, disegni "esplosi" (visioni esplose in assonometria di tutte le parti, rendendole facilmente identificabili), codici Costruttore e/o codici sub-fornitore oltre che di descrizione e di codice identificativo di ogni singolo ricambio. Il catalogo nomenclatore dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni necessarie per il riconoscimento della originalità delle parti di ricambio, siano esse di propria costruzione ovvero acquistate dal sub-fornitore (ad esempio: rampa

ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabili, impianto aria climatizzata, intero impianto estinzione incendi, preriscaldatore, etc.).

Il Fornitore dovrà altresì rendere disponibile, a corredo del catalogo, l'elenco completo dei codici del Costruttore degli elementi di sicurezza soggetti ad omologazione in uno con il veicolo. Di tale importante organizzazione sistematica delle parti dell'autobus, con le stesse modalità, il Fornitore si impegna altresì ad inviare spontaneamente e periodicamente, di volta in volta ed a titolo gratuito, all'Azienda, se la stessa ne faccia una richiesta valida a tempo indeterminato, gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio (comprese quelle relative ai sub-fornitori) che dovessero intervenire per almeno **12** anni a partire dalla data di immatricolazione dell'ultimo autobus del lotto in sua dotazione.

8A) n° **5** (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) delle **istruzioni necessarie per la programmazione, il settaggio, la regolazione, la inizializzazione e utilizzo delle varie apparecchiature telematiche di bordo aggiunte** (cronotachigrafo digitale, sistema di videosorveglianza, indicatori di percorso, sistema video integrato per la gestione dei sinistri, sistema conta-passeggeri in salita e discesa, sistema per la diffusione audio di annuncio prossima fermata e di linea/destinazione, sistema TVCC, etc.).

In eventualità gradita, è apprezzato che lo stesso insieme di istruzioni sia **anche** incondizionatamente e gratuitamente consultabile **on-line** per almeno **12** anni (con possibilità d'ingresso in lingua italiana) sul sito internet aziendale del Fornitore o su portale telematico.

9A) n° **5** (per singolo lotto) copie cartacee e n° **5** (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico), del dettagliato **manuale/i per l'uso e la manutenzione** (per le esigenze specifiche d'officina) del veicolo inteso come un unico insieme (compreso piano dettagliato delle singole manutenzioni programmate). Il manuale dovrà fornire le giuste informazioni per l'esecuzione dei controlli e delle manutenzioni programmate. Dovrà altresì fornire le giuste informazioni al fine di consentire agli addetti della manutenzione di disporre, in forma accessibile, di tutte le informazioni necessarie per le verifiche, le regolazioni e le lubrificazioni dei veicoli in servizio e per la diagnosi dei difetti di ogni sistema, ivi compresi altri dati come guida per l'individuazione dei guasti e la loro riparazione. E' ammesso che il manuale per le riparazioni e il manuale per la manutenzione siano accorpatisi in un unico manuale. Il manuale cartaceo deve essere realizzato in fogli di formato unificato (A4).

10A) n° **5** (per singolo lotto) copie cartacee e n° **5** (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico), per le esigenze specifiche d'officina, del **manuale/i per le riparazioni ("manuale di officina")** del veicolo inteso come un unico insieme (compresi manuali riparazione intero impianto estinzione incendi, impianto climatizzazione/riscaldamento, rampa ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabili, preriscaldatore). In tale manuale deve essere prevista una parte con la descrizione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento dei sistemi e sottosistemi costituenti il veicolo, nonché la descrizione dei sistemi di sicurezza realizzati sul veicolo (es. intervento blocco porte con veicolo in movimento, intero impianto estinzione incendi, etc.). Come già prima accennato, il veicolo deve essere considerato come un unico insieme ed in tal senso tale manuale deve essere uniforme in tutte le sue parti, anche se relative a componenti di diversi sub-fornitori. Il Fornitore dovrà dapprima impegnarsi, pertanto, al coordinamento delle notizie

necessarie alla completa riparazione dei singoli componenti dei vari sub-fornitori e successivamente dovrà provvedere alla realizzazione del manuale secondo quanto sopra esposto e richiesto. Ove fosse previsto l'uso di riproduzioni fotografiche, queste devono risultare di numero limitato ed essere chiaramente leggibili al fine di consentire successive riproduzioni fotostatiche. Il manuale cartaceo deve essere realizzato in fogli di formato unificato (A4).

11A) n° 5 (per singolo lotto) copie cartacee e n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico), per le esigenze specifiche d'officina, del **manuale/i per la ricerca guasti** del veicolo inteso come un unico insieme. Tale manuale dovrà essere completo di lista transcodifica dei codici di anomalia/errore, relativo "trouble-shooting" ("risoluzione problemi"), completo di transcodifica dei codici di anomalia/errore visualizzati sul display del cruscotto a bordo veicolo. Dovranno essere anche indicate le procedure di ricerca guasti, asservite ad un sistema di autodiagnosi relative a tutte le apparecchiature elettroniche di gestione e controllo del veicolo. E' ammesso che il manuale per le riparazioni e il manuale per la ricerca guasti siano accorpatisi in un unico manuale. Il manuale cartaceo deve essere realizzato in fogli di formato unificato (A4).

12A) n° 5 (per singolo lotto) copie cartacee e n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico), del **manuale per l'uso e la manutenzione nonché riparazione delle fuel cell e delle bombole combustibile idrogeno (se già nozioni non contenute nel manuale di cui ai punti 9A e 10A).**

13A) n° 5 (per singolo lotto) copie cartacee e n° 5 (per singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato "pdf", concentrati in un unico supporto informatico) del **manuale per l'utilizzo del software per la diagnostica del BMS veicolare.**

La sopracitata documentazione/materiale elencata nei precedenti punti dovrà poi essere posta in n° 5 dedicati contenitori. I contenitori, opportunamente ripartiti dal Fornitore per la consegna all'Azienda, dovranno essere posti a bordo degli autobus destinati all'Azienda affinché, al momento del trasferimento finale del mezzo, questi siano effettivamente consegnati insieme ai veicoli. Sono ammesse anche alternative modalità di consegna della documentazione/materiale purché preventivamente concordate fra Fornitore e Azienda. Ognuno di questi contenitori dovrà essere allestito in modo tale che al suo interno ci sia una intera e completa raccolta di documentazione/materiale ordinatamente già smistata dal Fornitore. All'esterno di ogni contenitore dovrà esservi apposto un dettagliato elenco cartaceo della documentazione/materiale in esso contenuta. Anche all'interno dovrà esservi copia di tale elenco.

Contestualmente, tutta la sottocitata documentazione/materiale elencata nei successivi punti, invece, dovrà essere consegnata/trasmessa all'Azienda presso il proprio domicilio, sempre da parte del Fornitore, insieme in soluzione unica e in modo diretto (telematico o per posta ordinaria oppure "brevi manu").

1B) n° 5 (per ciascun singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD del file (in formato "pdf") relativo al **"prospetto riassuntivo delle manutenzioni cicliche"**, chilometraggio per chilometraggio, delle singole manutenzioni programmate da effettuarsi alle scadenze chilometriche prestabilite dal Costruttore. Il **"prospetto riassuntivo delle manutenzioni cicliche"**, essenziale nei suoi contenuti e da utilizzarsi come prontuario ad uso officina per le manutenzioni programmate, dovrà indicare, per singola tipologia manutentiva e ai vari chilometraggi "vita" del veicolo intercorrenti fra il 1° anno e il 12° anno compreso (in base alla percorrenza totale prefissata, come da art. 1 dell'Allegato C, proporzionalmente proiettata sui 12 anni), la specifica manutenzione programmata da eseguirsi. Nel "prospetto riassuntivo delle manutenzioni cicliche" dovranno anche essere tassativamente riportate, oltre le normali manutenzioni programmate da effettuarsi a determinate scadenze temporali (comprese quelle relative alle fuel cell), anche le tempistiche relative al controllo e revisione intero impianto estinzione incendi nonché collaudo (nel caso il collaudo sia previsto) dei contenitori estinguente dell'intero impianto estinzione incendi nonché le tempistiche relative al controllo/revisione/collaudo delle bombole combustibile idrogeno. Per tutte le varie singole manutenzioni programmate dovrà anche essere riportata la codifica caratteristica con il quale il Costruttore/Fornitore individua la distinta manutenzione programmata, una sintetica descrizione dei principali interventi da eseguirsi per ognuna di esse ed anche l'intervallo chilometrico (o temporale) al quale una stessa manutenzione programmata deve essere ripetuta nonché il tempo (ore) di manodopera necessario per l'esecuzione. Il **"prospetto riassuntivo delle manutenzioni cicliche"** dovrà essere elaborato a esclusiva cura dal Fornitore ed essere anche preventivamente sottoposto all'attenzione dell'Azienda affinché sia condiviso.

2B) n° 5 (per ciascun singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD del file (in formato "pdf") relativo alle **"schede descrittive accurate delle singole manutenzioni programmate"**, come da precise e puntuali prescrizione del Costruttore;

3B) n° 5 (per ciascun singolo lotto) **licenze internet "web parts"** (alle quali corrisponderanno altrettanti username+password) gratuite e pronte all'uso, con intestazione licenze a favore dell'Azienda per almeno 12 anni compresi gli aggiornamenti gratuiti, per l'accesso con possibilità d'ingresso in lingua italiana) al costituendo (a completo onere del Fornitore) o al già esistente **portale del catalogo web** di tutte le possibili parti di ricambio. A video dovranno apparire, insieme, tutte le possibili parti di ricambio con codici, descrizioni e, soprattutto, i prezzi aggiornati ("listino prezzi ricambi con codici") di ogni singolo ricambio.

Nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fabbriante diverso dal Costruttore dell'autotelaio motorizzato dovranno essere fornite (qualora fosse necessario utilizzare un primo portale per il reperimento dei ricambi della parte carrozzeria e allestimenti e un secondo distinto portale per il rintracciamento ricambi della parte autotelaio motorizzato) n° 5+5 licenze internet (sempre a titolo gratuito, come prescritto in precedenza) al fine di poter consentire la integrale visione di tutti i possibili ricambi necessari per il veicolo.

Le sopracitate licenze "web parts" potranno essere attivate tutte inizialmente insieme ovvero, a discrezione dell'Azienda e alla bisogna, potranno essere attivate (una o più per volta fra quelle a sua disposizione per attribuzione) in qualsiasi momento temporale nell'arco di 12 anni.

4B) n° 5 (per ciascun singolo lotto) **licenze internet "technical information"** (alle quali corrisponderanno altrettanti username+password) gratuite e pronte all'uso, con intestazione

licenze a favore dell'Azienda per almeno **12** anni compresi gli aggiornamenti gratuiti, per l'accesso (con possibilità d'ingresso in lingua italiana) al costituendo (a completo onere del Fornitore) o al già esistente **portale tecnico web** per il reperimento di aggiornata "documentazione tecnica on-line" necessaria per la manutenzione (**manuale/i per la manutenzione "on-line"**) nonché per la riparazione (**manuale/i per la riparazione "on-line"**) ovvero della ricerca guasti (**manuale/i per la ricerca guasti "on-line"**) dei veicoli oggetto di fornitura.

Nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fabbrikante diverso dal Costruttore dell'autotelaio motorizzato dovranno essere fornite (qualora fosse necessario utilizzare un primo portale per il reperimento di informazioni tecniche riguardanti la parte carrozzeria e allestimenti e un secondo distinto portale per il reperimento di informazioni tecniche riguardanti la parte autotelaio motorizzato) n° **5+5** licenze internet (sempre a titolo gratuito e pronte all'uso, come prescritto in precedenza) al fine di poter consentire la integrale visione di tutti le possibili informazioni tecniche per il veicolo sia sul primo che sul secondo portale web.

Le sopraccitate licenze "technical information" potranno essere attivate tutte inizialmente insieme ovvero, a discrezione dell'Azienda e alla bisogna, potranno essere attivate (una o più per volta fra quelle a sua disposizione per attribuzione) in qualsiasi momento temporale nell'arco di **12** anni.

5B) n° **5** (per ciascun singolo lotto) accessi via WEB al sito internet aziendale (o al portale telematico) del Fornitore, per le esigenze specifiche d'officina, del **tempario delle lavorazioni** che dovrà indicare, per le parti principali e per quelle di normale gestione, le operazioni di riparazione/sostituzione indicandone le relative tempistiche. Lo stesso tempario dovrà essere consultabile (in modalità gratuita) **on-line** sul sito internet aziendale (o sul portale telematico) del Fornitore per almeno **12** anni (con possibilità d'ingresso in lingua italiana).

In alternativa, dovranno essere fornite **5** copie su supporti CD-ROM o su supporti DVD del file (in formato "pdf") del tempario lavorazioni, se il tempario non è disponibile sul sito/portale del Fornitore.

6B) n° **1 computer portatile** con già installati (oltre il sistema operativo) tutti i software (con registrazione licenze a nome dell'Azienda) **per la completa e libera gestione dei sistemi telematici di bordo forniti nonché per la visualizzazione delle immagini criptate delle telecamere videosorveglianza/VEDR** [il tutto compreso delle varie licenze d'uso gratuite e pronte all'utilizzo (con intestazione licenze a favore dell'Azienda con durata almeno **5** anni, compresi gli aggiornamenti gratuiti in tale lasso di tempo) ]. L'installazione da parte del Fornitore dei software su PC, di tipologia ordinaria, non dovrà creare problemi alle altre funzionalità e programmi già da esso installati. Cablaggi ed eventuali adattatori per le connessioni nonché per il collegamento hard disk di bordo/computer portatile dovranno altresì essere forniti così come dovranno essere fornite le eventuali interfacce di connessione del caso. Dovrà anche esser consegnato, insieme ad ogni singolo PC, anche un CD-ROM o un DVD contenente i **manuali utente** (in formato elettronico e redatti in lingua italiana) per l'uso dei software installati ed una borsa porta PC. Sarà anche compresa la fornitura dei **CD-ROM** o dei **DVD** per la eventuale re-installazione dei software installati.

Il PC dovrà essere consegnato già perfettamente allestito e pronto all'immediato uso.

7B) n° **1 computer portatile rinforzato** antiurto con scocca esterna rinforzata per uso gravoso con già installati (oltre il sistema operativo) tutti i software (con registrazione licenze a nome dell'Azienda) **per la diagnosi officina del sistema veicolo** (compresi motore trazione, sistema frenante EBS, sospensioni, porte, preriscaldatore, climatizzatore, sistemi multiplex, ralla nel caso

snodati, fuel cell, etc.) (diagnostica "off-board" tramite presa "OBD"), lettura memorie, lettura report dati veicolo, lettura di tutti i parametri di funzionamento del sistema veicolo (per la parte riguardante del Costruttore e, eventualmente, anche dell'Allestitore carrozzeria) e suo storico.

Dovranno essere assicurate le varie licenze d'uso gratuite e pronte all'utilizzo (con intestazione licenze a favore dell'Azienda con durata almeno **5** anni, compresi gli aggiornamenti gratuiti in tale lasso di tempo) di tutti i software necessari alla diagnosi e letture dati. L'installazione da parte del Fornitore dei software su PC, di tipologia ordinaria, non dovrà creare problemi alle altre funzionalità e programmi già da esso installati. Cablaggi ed eventuali adattatori per le connessioni, nonché interfaccia di connessione del caso, dovranno altresì essere forniti. Dovrà anche esser consegnato, insieme ad ogni singolo PC, anche un CD-ROM o un DVD contenente i **manuali utente** (in formato elettronico e redatti in lingua italiana) per l'uso dei software installati e una borsa porta PC. Sarà anche compresa la fornitura dei **CD-ROM** o dei **DVD** per la eventuale re-installazione dei software installati nonché la fornitura delle interfacce necessarie al funzionamento dei PC di diagnosi e controllo sistema veicolo (interfacce del Costruttore e dell'eventuale Allestitore carrozzeria).

Dovrà anche essere prevista, tramite il software, non solo la possibilità di visualizzare (visualizzazione memorie, report dati, parametri di funzionamento, etc.) ma anche di intervenire operativamente in modo autonomo, assicurando all'Azienda la possibilità della riprogrammazione (copia integrale) della mappatura delle centraline di bordo (motore trazione, sospensioni pneumatiche, impianto multiplex, porte, etc.) con i parametri forniti dal Costruttore e dell'eventuale Allestitore carrozzeria.

Il PC dovrà essere consegnato già perfettamente allestito e pronto all'immediato uso.

8B) n° **5** (per ciascun singolo lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD del file relativo al breve video "tutorial" integrativo al corso formazione conducenti. Il filmato dovrà essere anche proiettato in aula durante i corsi di formazione conducenti. Il filmato dovrà illustrare l'uso dei principali comandi al posto guida e il funzionamento delle parti aggiunte (funzionamento del cronotachigrafo digitale di bordo e dell'impianto di climatizzazione/riscaldamento nonché della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabili ovvero dell'intero impianto estinzione incendi, etc.) del veicolo fornito.

9B) n° **3 download-key per scarico dati da cronotachigrafo digitale**, gli **SDK (Software Development Kit)** e il **Software applicativo** per ciascun apparato della telematica di bordo.

#### CONSIDERAZIONI FINALI:

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda (per n° **12** anni post immatricolazione dell'ultimo veicolo del lotto in dotazione all'Azienda stessa) di richiedere al Fornitore qualsiasi documentazione, illustrazione e disegno quotato (anche se già consegnati in precedenza) anche dopo l'assegnazione e post-fornitura.

Il Fornitore è pertanto eventualmente tenuto a fornire nuovamente (su copia cartacea o su supporto informatico), dietro insindacabile richiesta dell'Azienda ed anche in situazione futura (e sempre redatti in lingua italiana), tutti i documenti del caso ovvero altri ulteriori documenti oppure chiarimenti, illustrazioni, schede, certificazioni omologative nonché certificazione di conformità CE e altre certificazioni varie, istruzioni supplementari e disegni aggiuntivi che si rendessero necessari per il regolare esercizio e la gestione del veicolo (compresa la riprogrammazione, il settaggio, la regolazione e la inizializzazione degli apparati/impianti telematici di bordo e dei relativi sistemi/sottoinsiemi ovvero della riprogrammazione delle centraline di bordo e dei relativi sistemi/sottoinsiemi), per l'integrazione o aggiornamento della documentazione già in possesso dell'Azienda (anche nel caso dovesse rendersi necessaria l'integrazione

con documenti non citati in questo articolo ovvero per precedenti errori di stampa nella documentazione precedentemente consegnata dal Fornitore) nonché per la corretta manutenzione e riparazione degli autobus. La Ditta aggiudicataria dovrà anche fornire, dietro richiesta, tutta la documentazione suppletiva o aggiornata per l'identificazione dei ricambi, materiali, complessivi e particolari. Su richiesta dell'Azienda, il Fornitore dovrà inoltrare ulteriori o più aggiornati schemi impianti vari, schede tecniche nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione ed anche, eventualmente e sempre su richiesta, fornire chiarimenti su dati tecnici oppure fornire ulteriori dati tecnici non compresi nell'Allegato **D** denominato "scheda tecnica del veicolo". Le penalità per mancata consegna della documentazione/materiale, qualora questa/o venga richiesto, sarà economicamente quantificata in correlazione alla data di richiesta e ai successivi giorni di ritardo oltre il termine prestabilito per la consegna. L'Azienda potrà anche richiedere, in qualsiasi momento, documentazione e materiale presente nel precedente elenco (ed anche nell'elenco dei documenti da presentare in caso di aggiudicazione) e che, alla resa dei fatti, è risultata/o essere non consegnata/o a suo tempo o mancante (o con errori) di contenuti.

In particolare, in periodo di "garanzia di base" o di "full service", per avarie considerevoli di componenti o eventi importanti (ad es. rottura del motore trazione, incidente stradale, incendio parziale del mezzo, etc.), è onere del Fornitore (senza alcun compenso) trasmettere (dietro richiesta, a titolo gratuito, dell'Azienda) un report, estratto dalla memorizzazione da centralina di bordo, dove possano essere letti (in lingua italiana) tutti i dati e parametri caratteristici (con loro variazioni al passare del tempo) del funzionamento del componente oggetto di avaria o di indagine.

## **ARTICOLO 11 - REPERIBILITÀ RICAMBI E TEMPISTICA FORNITURA RICAMBI DA PARTE DEL FORNITORE**


Gli specifici ricambi, o altri a questi perfettamente compatibili per funzionalità, dovranno essere facilmente reperibili sul mercato, e ne dovrà essere assicurata la disponibilità, da parte del Fornitore, per almeno **12** anni dopo la conclusione della fornitura.

Quanto sopra dovrà essere pertanto assicurato per la durata di **12** anni decorrenti dalla data di immatricolazione dell'ultimo autobus fornito del lotto (anche in estensione di gara) e in dotazione alla stessa Azienda.

Scaduto detto termine, il Fornitore, qualora non fosse più in grado di assicurare la regolare disponibilità dei ricambi (anche per malaugurato fallimento proprio o dei sub-fornitori dei componenti), si impegna a rendere noti all'Azienda i propri disegni, specifiche tecniche, coordinate dei sub-fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire comunque all'Azienda l'approvvigionamento indipendente di detti ricambi.

La salvaguardia di tale obbligo è garantita dalla cauzione per la "garanzia di lungo periodo".

Durante il periodo di garanzia, per gli interventi non coperti dalla garanzia, il Fornitore si impegna comunque, direttamente o per il tramite delle strutture dedicate, a fornire i ricambi nel termine massimo di **30** giorni di calendario dalla richiesta tramite ordine al prezzo di listino cui sarà applicato (come minimo, salvo differenti accordi caso per caso) il medesimo ribasso percentuale utilizzato in sede di offerta per il veicolo. Decorso questo termine massimo, il Cliente è autorizzato, fatte salve le eventuali penali del caso da applicare al Fornitore causa mancato rispetto delle tempistiche previste per l'approvvigionamento dei materiali ordinati, a considerare il veicolo indisponibile e ad acquisire autonomamente i ricambi necessari (originali o equivalenti) senza che ciò comporti alcun effetto sulla garanzia del veicolo. Le penali per ritardata/mancata consegna sono applicabili anche nel caso che l'ordine sia redatto, per conto dell'Azienda, da parti terze (ad es. ricambi ordinati al Fornitore, tramite un Punto di Assistenza e dietro richiesta dell'Azienda, per riparazione danni causa sinistro stradale su un veicolo aziendale acquisito tramite il medesimo Fornitore).

 trasporti regionali della sardegna	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

## ARTICOLO 12 - FOLLOW UP DELLA FORNITURA

Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente, per un periodo non inferiore a **12** anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione programmata, straordinaria o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo.

Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione della “Struttura Tecnica” del Fornitore.

Il Fornitore si impegna inoltre a realizzare, a propria cura e spese, ogni azione di risanamento e che durante il periodo di garanzia di base/“full service” sarà prescritta dal Costruttore del veicolo o delle parti principali montate.

In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza.

In caso di risanamenti che interessano organi essenziali per la sicurezza o correlati a questa, il Fornitore è tenuto al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile (**12** anni) del veicolo.

La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che il Cliente dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.

Il Fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati e dovrà costantemente informare l'Azienda dello stato di avanzamento dei risanamenti effettuati.

## ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI E DATI NECESSARI DA INSERIRE IN APPOSITO ALLEGATO DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DELLE PREMIALITA'

In sede di offerta tecnica la Ditta partecipante dovrà presentare, nell'apposito allegato al **Disciplinare di Gara** redatto dall'Azienda, tutte le informazioni e i dati richiesti e necessari per calcolare e stabilire il punteggio relativo al valore tecnico ed economico del veicolo.


## ARTICOLO 14 – CAUZIONI, ASSICURAZIONE, RISCHI, VARIE

### 14.1 – Premessa

La Ditta aggiudicataria si impegna a reintegrare sempre le cauzioni ogniqualvolta le stesse vengano parzialmente o totalmente escusse (questo nel caso si dovesse eventualmente procedere, unilateralmente, ad una parziale o totale escussione delle stesse per estinguere le penali in generale ovvero per procedere ai risanamenti in conto proprio o tramite terzi incaricati dall'Azienda, causa diniego o incapacità a procedere della medesima Ditta aggiudicataria). In caso di inadempienza, l'Azienda tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo pagamento utile.

### 14.2 – Cauzione provvisoria

L'Offerente deve costituire la **cauzione provvisoria** secondo le modalità e condizioni espressamente previste dal **Disciplinare di Gara**.

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

### 14.3 – Cauzione definitiva comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata”

Il Fornitore deve costituire la **cauzione definitiva** secondo le modalità e condizioni espressamente previste dal **Disciplinare di Gara**.

Tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, compresi quelli relativi alla “garanzia prolungata”.

Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto **12** mesi dopo che è terminato il periodo di “garanzia di base” di **tutti** gli autobus del lotto in dotazione all’Azienda (compresi quelli eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo della cauzione è comunque necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda.

### 14.4 – Cauzione per la manutenzione in regime di “full service” comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata”

Il Fornitore deve costituire la **cauzione per la manutenzione in regime di “full service”** (*qualora il servizio manutentivo sia stato attivato*) secondo le modalità e condizioni espressamente previste dal **Disciplinare di Gara**. Tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, compresi quelli relativi alla “garanzia prolungata”.

Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto **12** mesi dopo che è terminato l’eventuale primo periodo di manutenzione in regime di “full service” di **tutti** gli autobus del lotto in dotazione all’Azienda (compresi quelli eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo della cauzione è comunque necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda.

### 14.5 – Cauzione per le “garanzie di lungo periodo” comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata”


Il Fornitore deve costituire la **cauzione per le “garanzie di lungo periodo”** secondo le modalità e condizioni espressamente previste dal **Disciplinare di Gara**. Tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, compresi quelli relativi alla “garanzia prolungata”.

La cauzione per le “garanzie di lungo periodo” è costituita anche per il rispetto, da parte del Fornitore, degli altri oneri/incombenze accessorie che lo stesso deve assumersi, a termini di Capitolato, e che hanno durata correlata alla vita utile dei veicoli.

Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto **12** mesi dopo che è terminato il periodo di tutte le “garanzie di lungo periodo” di **tutti** gli autobus del lotto in dotazione all’Azienda (compresi quelli eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo della cauzione è comunque necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda.

### 14.6 – Assicurazione

Il Fornitore deve trasmettere all’Azienda **una polizza di assicurazione RC** come da importo indicato nel **Disciplinare di Gara** che tenga indenne l’Azienda da eventuali rischi connessi con l’attività oggetto del Contratto di Acquisto.

	<b>ONERI DEL FORNITORE</b> <b>LOTTO UNICO</b> <b>ALLEGATO A - fornitura di n° 3 autobus ad alimentazione a gas idrogeno</b>
---	---

La polizza in oggetto dovrà contenere tutte le condizioni espressamente indicate nel **Disciplinare di Gara**.

#### 14.7 – Rischi

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni a beni di sua proprietà durante l'eventuale stazionamento presso i locali dell'Azienda.

#### 14.8 – Risoluzione del Contratto

Fermi restando l'effetto delle garanzie di cui ai precedenti punti e l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà risolvere "ipso iure" il Contratto di Acquisto nei seguenti casi:

- mancato rispetto del Patto di integrità;
- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- per cessione del Contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il Contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità;
- in caso non venga mantenuta in essere la polizza RC di cui al precedente punto;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- in caso di Subappalto non autorizzato espressamente dall'Azienda;
- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto di fornitura e nei suoi allegati.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'Azienda potrà escutere il deposito cauzionale in corso di validità, salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali maggiori danni.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con lettera Raccomandata A.R. oppure nota trasmessa con P.E.C.

Nel caso di risoluzione l'Azienda provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### 14.9 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro della città del Cliente, salva l'ipotesi di ricorso all'arbitrato.

## **ARTICOLO 15 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI - ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4**

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2. Prima dell'inizio della fornitura e dell'inizio dell'eventuale affidamento del servizio manutentivo in regime di "full service", il Responsabile del Procedimento e l'Affidatario daranno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura e del servizio in "full service", anche con riferimento ai corrispettivi offerti in sede di gara.

3. Qualora l'Affidatario ritenga che il corrispettivo offerto per l'inizio dell'affidamento della fornitura e che il corrispettivo offerto per l'eventuale inizio dell'affidamento del servizio manutentivo in regime di "full service" debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi della fornitura e del servizio in "full service" che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto all'importo complessivo del singolo affidamento, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per il mancato affidamento della fornitura e del servizio in "full service" nel termine previsto dalla Stazione Appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato. Resta inteso che l'Affidatario è obbligato a presentare tutta la documentazione comprovante l'aumento dei prezzi richiesto.

4. Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi della fornitura e del servizio manutentivo in regime di "full service" che incidono sull'affidamento. L'istruttoria può tener conto di Indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'Affidatario la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. In particolare, nel caso specifico della eventuale revisione del corrispettivo chilometrico del "full service", si prenderà in considerazione l'indice ISTAT di rivalutazione (riferimento "indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati") stabilito dalle ISTAT-FOI "tavole per la rivalutazione monetarie" – "variazioni percentuali (medie annue) dell'anno indicato rispetto all'anno precedente". Tale indice ISTAT di rivalutazione sarà quello riferito all'anno precedente. La tabella dove sono riportate le "variazioni percentuali (medie annue) dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" è disponibile, in versione aggiornata, sul sito dell'ISTAT nel mese di gennaio di ogni nuovo anno. La successiva annuale revisione del corrispettivo chilometrico del "full service", se dovuta, verrà applicata a partire dal mese di gennaio del nuovo anno legale successivo all'anno nel quale è stata inoltrata la richiesta dell'Affidatario. Sempre nel caso di successiva annuale revisione del prezzo, la richiesta dell'Affidatario per la revisione del corrispettivo chilometrico del "full service", da applicare nel

nuovo anno legale, dovrà essere formalmente notificata alla Stazione Appaltante nel periodo compreso fra il 01 e il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno legale per il quale viene richiesto l'aumento del corrispettivo chilometrico del "full service". Il prezzo aggiornato del corrispettivo chilometrico del "full service", sempre da applicare nel nuovo anno legale, sarà approssimato alla quinta cifra decimale.

5. È comunque stabilito che, per forniture la cui durata è superiore a 12 mesi e per servizi manutentivi in regime di "full service" la cui durata è superiore a 12 mesi, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore delle forniture e dei servizi in "full service", che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Affidatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'affidamento. In tal caso il Responsabile del Procedimento procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture e i servizi manutentivi in regime di "full service" contabilizzati fino ad un periodo di tempo pari ai 12 mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'affidamento, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8. È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.